



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise d'Appello di Milano
Sezione Prima

composta dai

DOTT. IVANA CAPUTO

- PRESIDENTE

DOTT. FRANCA ANELLI

- CONSIGLIERE- REL. EST.

E DAI SIGNORI:

1. ALBA DAMENO

GIUDICE POPOLARE

2. ANGELA DISCENZA

GIUDICE POPOLARE

3. CLAUDIA FONTANA

GIUDICE POPOLARE

4. GUGLIELMO CAVALLOTTO

GIUDICE POPOLARE

5. SERENA BARZAGHI

GIUDICE POPOLARE

6. DIANA SCIGLIANO

GIUDICE POPOLARE

in esito all'udienza celebrata in data odierna

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(DI GIUDIZIO ORDINARIO)

nel procedimento penale iscritto nei confronti di

IMPAGNATIELLO Alessandro, nato a

il

residente a via
Casa Circondariale di Pavia -

DETENUTO per questa causa presso la

APPELLANTE - PRESENTE

Difeso di fiducia dall'avv.to **Giulia GERADINI** del Foro di Milano - PRESENTE

IMPUTATO

CAPO A)

Del reato p. e p. dagli artt. 575, 577 commi 1 n. 1, n. 3 e n. 4 in relazione agli artt. 61 n. 1 e n. 4 perché, per futili motivi, con crudeltà e con premeditazione, cagionava la morte della propria compagna Giulia TRAMONTANO - con la stessa stabilmente convivente, la quale al momento del fatto era al settimo mesi di gravidanza - colpendola con 37 coltellate al collo, al dorso e al viso.

In particolare, dopo aver svolto già a partire dal dicembre 2022 ricerche via internet circa gli effetti del veleno per topi sull'uomo, faceva ingerire per alcuni mesi alla inconsapevole vittima del bromandiolo, un potente rodenticida con effetto anticoagulante, intensificandone la somministrazione a partire dal marzo 2023, in un quantitativo tale da raggiungere anche il feto oltrepassando la placenta.

Mod. 2/A/SG

N. 018/2025
della sentenza

n. 09/2025
del R.G. Ass. App.

n. 19189/2023
del Reg. Notizie di Reato
(DI PROC. REP. MILANO)

UDIENZA
del giorno
25/06/2025

Depositata
in Cancelleria

il 25/06/2025.....

Il Cancelliere
Tecnico di Amministrazione
dr.ssa Francesca Zingarielli

Estratto esecutivo a

Procura Generale

Proc. Rep. c/ Trib. di

.....

il

Ufficio corpi di reato di

.....

Estratto alla Prefettura di

.....

il

Estratto ex art. 15/27 D.M.
334/89 al P.M. c/o Trib.

di

il

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art. _____
Campione penale

INVIO ATTI URC

Successivamente, nella serata del 27 maggio, dopo aver atteso che la TRAMONTANO rientrasse nell'abitazione in cui gli stessi convivevano e dopo avere ricercato sul web "ceramica bruciata vasca da bagno", sorprende la compagna da tergo colpendola al collo, al dorso e al viso con 37 coltellate, di cui almeno 9 sferrate quando la vittima era ancora viva, cagionandone per l'effetto il decesso avvenuto per "acuta anemia meta-emorragica da lesioni vascolari cervico-toraciche (tratto prossimale dell'arteria carotide esterna destra, arteria succlavia sinistra e della vena succlavia sinistra)".

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi, con crudeltà, con premeditazione e in danno di persona con lui stabilmente convivente.

Fatto commesso a Senago in data 27.05.2023.

CAPO B)

Del reato p. e p. di cui all'art 593-ter comma 1 c.p. perché, con le condotte meglio descritte al capo A) di imputazione, cagionava l'interruzione della gravidanza di Giulia TRAMONTANO, causando la morte endouterina del feto per "insufficienza vascolare utero-placentare".

Fatto commesso a Senago in data 27.05.2023.

CAPO C)

Del reato p. e p. di cui agli artt. 412 e 61 n. 2 c.p., perché, per occultare il delitto di cui al capo A) o comunque per conseguire l'impunità, occultava il cadavere di Giulia TRAMONTANO dapprima dandovi fuoco – con l'ausilio di alcol – all'interno della propria vasca da bagno, poi tentandone una nuova combustione con l'utilizzo di benzina nel proprio box ed infine, nascondendolo – avvolto in buste di plastica di colore nero e giallo assicurate con nastro adesivo grigio- in un anfratto posto dietro al box n. 23 sito a Senago, viale Monte Rosa.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare un altro reato o per conseguirne l'impunità.

Fatto commesso a Senago in data 27.05.2023

PARTI CIVILI:

PRESENTE.

PRESENTE.

NON PRESENTE.

NON PRESENTE.

assistiti e difesi di fiducia dall'Avv. *Giovanni CACCIAPUOTI*, del Foro di Napoli Nord

– PRESENTE

§§

INDICE – LEGENDA

①

L'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen. (la premeditazione).
Ascritta dall'imputazione – ritenuta dal primo Giudice – contrastata dalla Difesa
con il primo dei motivi di impugnazione.

- §- La sentenza impugnata. (pag. 05).
- §- L'appello. (pag. 08).
- §- La decisione del primo motivo d'appello.
- 1.1 ⇨ L'inesistente «agguato». (pag. 11).
- 1.2 ⇨ L'impossibilità (probatoria) di 'retrodatare' il proposito criminoso
omicidiario. (pag. 12).
- 1.3 ⇨ L'errore in diritto insito nell'affermare la circostanza aggravante della
premeditazione. (pag. 21).
- 1.4 ⇨ L'effettivo insorgere del proposito criminoso omicidiario. (pag. 24).
- 1.5 ⇨ Le prove dichiarative, univoche e dirimenti. (pag. 31).
- 1.6 ⇨ Il movente: una ulteriore prova dell'insorgere del proposito criminoso.
(pag. 39).
- 1.7 ⇨ Il dolo: non premeditato; diretto, intenzionale e *di proposito*. (pag. 42).

②

L'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 4 cod. pen. (la crudeltà).
Ascritta dall'imputazione – ritenuta dal primo Giudice – contrastata dalla Difesa
con il secondo dei motivi di impugnazione.

- §- La sentenza impugnata. (pag. 48).
- §- L'appello. (pag. 48).
- §- La decisione del secondo motivo d'appello. (pag. 49).

③

Il terzo motivo di gravame. Le (negate) circostanze attenuanti generiche. In
generale il trattamento sanzionatorio.

- §- La sentenza impugnata. (pag. 52).
- §- L'appello. (pag. 53).
- §- La decisione del terzo e ultimo motivo d'appello. (pag. 53).
- §- Sulle spese legali e processuali. (pag. 58).

LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO
DI MILANO
- SEZIONE PRIMA -

relativamente all'

APPELLO

avverso:

Corte di Assise di Milano, sentenza n. 7 del 25/11/2024

interposto dalla Difesa/IMPAGNATIELLO nell'interesse dell'imputato IMPAGNATIELLO Alessandro (in atti generalizzato).

-§§-

udite le conclusioni

-del Procuratore Generale che ha chiesto di respingere l'appello dell'imputato e confermare la gravata sentenza;

-del Patrono delle Parti Civili che ha chiesto, a sua volta, la conferma delle statuizioni civilistiche; depositando memoria- integrazione - nota-spese legali;

-della Difesa che ha chiesto di riformare la gravata sentenza nei termini oggetto di censura, accogliendo tutti i proposti motivi di gravame.

-§§-

OSSERVA

§- L'appello ha ad oggetto la sentenza n. 7 emessa dalla Corte di Assise di Milano in data 25/11/2024 nei confronti di Alessandro IMPAGNATIELLO che - giudicato responsabile dei reati ascrittigli, esclusa per il capo A la sola circostanza aggravante del *motivo futile*, unificati gli addebiti dal vincolo della continuazione - è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 3, oltre alle pene accessorie di legge ed alla condanna civilistica stabilita dal primo Giudice in termini risarcitori generici, con danni da determinare e da liquidarsi in separata sede (art. 539 c.p.p.), mentre in questa sede penalistica è stata disposta la sola assegnazione di somme provvisoriale a favore ciascuna delle costituite Parti Civili (segnatamente: Euro 200.000,00 per ciascun genitore della persona offesa, Giulia TRAMONTANO, e Euro 150.000,00 per ciascuno dei due fratelli della medesima persona offesa).

§- I fatti di reato per i quali si è proceduto sono, nella loro storicità, incontrovertiti, ed inconfutati, accertati a seguito di una denuncia di scomparsa, per asserito allontanamento volontario, presentata ad ore 19,00 del 28/05/2023 e formalizzata ad ore 01,48 del 29/05/2023, dall'odierno giudicabile, in qualità di convivente *more uxorio* di Giulia TRAMONTANO, giovane donna di anni 29, in stato di gravidanza al settimo mese di gestazione, le cui ultime tracce di esistenza in vita risalivano alla sera del 27 di maggio, allorché ad ore 19,00 circa aveva fatto ritorno a casa, nell'abitazione che condivideva con il compagno, IMPAGNATIELLO Alessandro, ubicata in di Senago.

Certamente compresente quest'ultimo al momento del di lei rientro, certamente l'ultimo ad averla vista viva, bastavano agli inquirenti poco più di quarant'otto ore

per accertare che non v'era stato alcun allontanamento volontario per iniziativa della "persona scomparsa".

Nella notte tra il 31 di maggio ed il 1° di giugno, l'allora denunciante, posto di fronte a qualche contraddizione di troppo e a riscontri, dichiarativi e reali, che lo smentivano su circostanze di assoluto rilievo, ammetteva di avere ucciso la compagna facendo uso di un coltello e – dopo vani tentativi di soppressione del cadavere a mezzo della combustione – di averne occultato il corpo in una intercapedine fra box-auto ubicati in sequenza alla via _____ di Senago, a circa ottocento metri dall'abitazione di via _____

Si rimanda per *relationem* alla dettagliata ricostruzione operata dal primo Giudice nel «CAPITOLO I» di sentenza, dalla pagina 5 alla pagina 33, titolato: ***Le indagini svolte dai Carabinieri di Senago e dal Nucleo Investigativo di Milano dalla denuncia di scomparsa di TRAMONTANO Giulia al ritrovamento del cadavere.***

Si troverà ivi trascritta la denuncia di scomparsa, con quelle che risulteranno essere le prime menzogne, fra le tante inizialmente propinate.

Si troverà lo svolgimento delle iniziali indagini, ivi compreso il dettagliato resoconto delle prime, fondamentali, smentite rivenienti dalle puntuali, credibili, riscontrate sommarie informazioni testimoniali rese da _____ giovane donna, collega di lavoro di IMPAGNATIELLO Alessandro che, con lui, a far tempo dall'estate 2022 aveva allacciato relazione sentimentale, parallela a quella "ufficiale" intrattenuta con la vittima.

Vi si troverà contestualmente esposta una informazione risultata poi fondamentale nell'economia del giudizio: Giulia TRAMONTANO, compagna "ufficiale", aveva rinunciato all'aborto – dissuasa dal praticarlo dallo stesso imputato – così portando avanti la gravidanza mentre la prima, _____ compagna "ufficiosa", d'intesa con l'imputato medesimo, l'aveva interrotta l'8 febbraio 2023.

Si troveranno altresì, letteralmente riportate, le prime ammissioni di responsabilità e colpevolezza dell'omicida sino al ritrovamento del cadavere avvenuto, su indicazione dello stesso IMPAGNATIELLO Alessandro, ad ore 3,30 dell'1 giugno 2023, "...adagiato in un anfratto di forma rettangolare, coperto da fitta vegetazione, sito alle spalle di alcuni box auto – tra il box n. 21 e il box n. 23 – sito in Senago via _____ di fronte al civico 2, scala C di quella via..." (gravata sentenza, pag. 33).

Nulla essendovi di dibattuto, contestato o controverso, può operarsi il richiamo per *relationem* non solo al primo capitolo di sentenza ma anche ai capitoli successivi che ricostruiscono i fatti, riportano tutte le testimonianze assunte in dibattimento, puntualizzano tutti gli esiti investigativi (di ordine tecnico-forense; medico-legale; tossicologico ed informatico) e concludono sulla qualificazione giuridica dei fatti di reato.

Tutto si dia per qui ritrascritto, dedicando il prosieguo a ciò ch'è invece motivo di contrasto dialettico e di impugnazione.

§- Il devoluto a questo grado d'appello – che delimita e circoscrive il contraddittorio su cui, per un verso, le Parti hanno diritto di confrontarsi e, per altro verso, questa Corte ha titolo per intervenire e decidere – si compendia in tre motivi di doglianza a mezzo dei quali la Difesa tecnica (impugnante nell'interesse dell'imputato) lamenta:

- a) la mancata esclusione della circostanza aggravante della **premeditazione**;
- b) la mancata esclusione della circostanza aggravante della **crudeltà**;
- c) il mancato riconoscimento delle **circostanze attenuanti generiche**.

A fronte di ciò, per logico (e giuridico) portato debbono, pertanto, ritenersi esclusi dal devoluto a questo grado di giudizio, sicché in giudicato e sottratti all'odierno contraddittorio:

– *contra reum*, l'affermazione di penale responsabilità in ordine a tutti i reati in contestazione oltreché, com'è ovvio, l'ascrivibilità dei medesimi all'odierno giudicabile;

– i capi di imputazione **B)** e **C)**, giudicati in via definitiva, quanto a configurabilità, a qualificazione giuridica e a punibilità;

– in *favor rei*, anche con l'acquiescenza della Pubblica Accusa, l'esclusione della circostanza aggravante del *motivo futile* dal delitto *sub A)*, che dunque non concorre più a qualificare l'omicidio di Giulia TRAMONTANO;

– le statuizioni civilistiche su cui l'imputato non ha portato rilievi (né sull'*an*, né sul *quantum debeatur* sia pure a titolo di mera provvisoria).

Alla trattazione del devoluto ci si deve dunque attenere per decidere sui motivi di gravame come segue.

①

**L'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen. (la premeditazione).
Ascritta dall'imputazione – ritenuta dal primo Giudice – contrastata dalla Difesa con il primo dei motivi di impugnazione.**

5- La sentenza impugnata. È aggravante, quella della premeditazione, che il primo Giudice ha ritenuto pienamente provata in fatto e debitamente integrata in diritto, nei suoi requisiti (cronologico e psicologico) indefettibili.

Più precisamente, dopo ampia citazione di dottrina e giurisprudenza (vedi pag. 100) ad elaborazione, teorica e nomofilattica, della relativa nozione tecnico-giuridica che, essendo ormai patrimonio acquisito per l'interprete, suona superfluo e ridondante ritrascrivere, la gravata sentenza – nell'applicare siffatta nozione alla concreta fattispecie – motiva l'esistenza di quel peculiare processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza l'indicata circostanza aggravante attraverso i seguenti dati circostanziali:

- il proposito criminoso sarebbe maturato nell'animo dell'imputato, "...*In modo irrevocabile e definito...*" (*ibidem*, pag. 101) a far tempo dalle ore **15,00 del giorno 27 maggio 2023**, giorno dell'omicidio, allorquando – informato dalla stessa vittima, Giulia TRAMONTANO, dello scambio di messaggi, via *chat*, fra costei e tal giovane con la quale l'imputato aveva da tempo allacciato relazione sentimentale (parallela e "clandestina"); appreso dell'appuntamento che le due donne s'erano date presso l'*Armani Hotel* e che egli aveva vanamente cercato di scongiurare; consapevole d'essere stato "smascherato", senza più potersi celare in quella selva inestricabile di menzogne "...*con le quali (...) era riuscito a tenerle in scacco in tutti quei mesi...*"; constatato che la fidanzata/amante () sarebbe partita il giorno successivo per l'isola d'Elba e che la compagna/convivente (Chiara) "...*incinta e prossima al parto era ormai perduta...*" – Alessandro IMPAGNATIELLO, a parere del primo giudicante, aveva "...**deciso che ormai non era più tempo di**

indugiare, di essere prudente ed adottare i subdoli strumenti venefici utilizzati fino a quel momento... (gravata sentenza, pag. 101, enfasi grafica aggiunta);

- a far tempo, dunque, dalle **ore 17,00** – orario del suo rientro a casa – l'imputato si dedicava a predisporre quello che la gravata sentenza definisce **"...l'agguato che (lo) avrebbe portato due ore dopo all'omicidio della compagna: ha architettato il piano e lo ha eseguito esattamente come programmato..."**; più precisamente avrebbe eliminato da terra il tappeto e coperto il divano con un telo **"...per evitare che entrambi si macchiassero durante l'aggressione..."** (gravata sentenza, pag. 101: **"...le immagini estrapolate dalle telecamere hanno chiaramente immortalato l'imputato mentre esce di casa con sotto il braccio un involucro voluminoso, contenente all'evidenza il telo con il quale aveva provveduto a proteggere dalle macchie di sangue il divano, che in sede di sopralluogo i militari hanno trovato intonso, integro, perfettamente pulito e completamente privo di tracce di strofinamento e pulitura..."**; pag. 102);
- indi, ad **ore 19,00** l'imputato inviava (con Whatsapp) un messaggio alla compagna chiedendole di avvisarlo del suo rientro (segnatamente: del seguente tenore **«avisami quando stai per tornare»**), di tal ch  – ne deduce il primo Giudice – **"...l'unico motivo che pu  fondatamente e ragionevolmente essere individuato, per il quale l'imputato abbia chiesto a GIULIA di informarlo dell'imminenza del suo ritorno a casa, non pu  che essere quello della predisposizione dell'agguato, al fine di tenersi pronto per aggredirla, dopo avere impugnato il coltello che si trovava nel ceppo presente in cucina..."** (gravata sentenza, pag. 102);
- venticinque secondi dopo, ad **ore 19,00:25**, l'imputato apriva il telefono e navigando nel web digitava la stringa di ricerca **«CERAMICA BRUCIATA VASCA DA BAGNO»**, **"...cercando informazioni sui possibili rimedi per eliminare le tracce di bruciato, che di li a poco avrebbe causato nella vasca da bagno, ove secondo il suo programma avrebbe incenerito il corpo della compagna dopo averla uccisa..."** (gravata sentenza, ibidem);
- in tal modo preparatosi, egli aggrediva la preordinata vittima nel momento stesso in cui la medesima faceva ingresso in casa, tra le **ore 19,00** e le **ore 19,10**. La subitanit  dell'aggressione viene, probatoriamente, ancorata alla deposizione resa dalla vicina di casa, la quale ha riferito d'aver udito una discussione di breve durata, un grido di donna e poi pi  nulla. Da ci  il primo Giudice ne ha dedotto che **"...verosimilmente, GIULIA, appena entrata in casa ha affrontato il compagno, comunicandogli la propria volont  di interrompere la relazione con lui, e l'imputato non le ha dato nemmeno il tempo di esprimersi, di confrontarsi con lui, di affrontare una discussione, e con freddezza ha eseguito il programma criminoso che aveva in mente, accoltellandola..."** (gravata sentenza, ibidem, alla stessa pag. 102, enfasi grafica aggiunta);
- **"...immediatamente dopo il delitto e dopo aver pulito la casa, l'imputato ha portato avanti il programma criminoso che aveva in mente: si   impossessato del telefono cellulare di GIULIA, che verosimilmente si trovava ancora nella borsa della compagna, e a partire dalle ore 20.31 ha cominciato a inviare diversi messaggi whatsapp ad amici e conoscenti della stessa, simulandone l'allontanamento spontaneo e volontario, per far credere a tutti che la stessa**

fosse tornata a Napoli, dalla famiglia di origine..." (gravata sentenza, ibidem, enfasi grafica aggiunta).

- Dopo aver individuato l'insorgere del proposito criminoso nei termini sin qui indicati, la gravata sentenza recupera – a fini motivazionali – l'iniziale prospettazione investigativa, che reputa dotata di "...tranquillizzante certezza..." secondo cui l'intento omicida sarebbe giunto a perfezionarsi molto prima di quel pomeriggio del 27 maggio "...vale a dire a far tempo dal 12 dicembre dell'anno precedente, allorché per la prima volta l'imputato ha accarezzato l'idea di sbarazzarsi della compagna – che pochi giorni prima gli aveva rivelato di aspettare un bambino da lui – digitando sul web la seguente ricerca di sostanze venefiche "veleno topi stelfor".

Nell'intervallo temporale di quasi sei mesi, decorsi da quel 12 dicembre (in cui per la prima volta ha abbozzato l'idea di uccidere la compagna) al successivo 27 maggio (in cui l'ha effettivamente uccisa), l'imputato non ha più abbandonato quel proposito criminoso; anzi lo ha fatto crescere e maturare dentro di sé, mentre in via parallela e speculare si intensificava e si consolidava la relazione segreta con . Così dalle prime navigazioni esplorative sul web, l'imputato è passato presto alle vie di fatto: ha cominciato a somministrare topicida alla compagna, come espressamente ammesso in udienza..." (gravata sentenza, pag. 104, enfasi grafica aggiunta).

- A giudizio del primo Decidente, non sarebbero d'ostacolo (probatorio) alla configurazione del risalente **programma criminoso** alcune acclamate ed inconfutabili circostanze, quali il fatto che:

1) il quantitativo di bromadiolone contenuto nelle pasticche di RODENTICID somministrate dall'imputato alla compagna fosse in "microdosi" tali da essere risultate – per affermazione scientifica dei tecnici tossicologi – inidonee a cagionare la morte di un uomo. "...Quello che rileva, infatti, ai fini del riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, è il fatto che somministrando tale sostanza alla compagna l'imputato abbia mostrato di avere maturato e conservato dentro di sé, dal punto di vista soggettivo e psicologico, il proposito criminoso di ucciderla, come poi di fatto avvenuto, sebbene con altri mezzi e a distanza di diversi mesi.

E non è revocabile in dubbio che la somministrazione di sostanze venefiche di per sé sola, a prescindere dalla idoneità obiettiva di esse a provocare la morte della persona offesa, rilevi ai fini del riconoscimento della premeditazione.

La Suprema Corte più volte ha più volte riconosciuto l'alto grado di intenzionalità e premeditazione implicato nell'uso del veleno, come ad esempio nel caso di "somministrazione di cloroformio in quantità letale, versato direttamente nella bocca della vittima in condizioni di semi-incoscienza e mediante ripetuta pressione di uno straccio intriso di sostanza narcotizzante sul viso della stessa, in modo da determinarne la morte per soffocamento a causa dell'ostruzione chimica delle vie respiratorie (cfr. per questo caso: Cass. pen. sez. I, 21/09/2021, n. 39762)..." (gravata sentenza, pag. 104, enfasi grafica aggiunta);

2) il fatto che l'imputato – nel rendere confessione – abbia descrittivamente rappresentato il proprio intento, quanto alla somministrazione di sostanze

tossiche, con la finalità di provocare un aborto e non già di uccidere la madre sarebbe smentito e in ogni caso sarebbe irrilevante.

"...In primo luogo, infatti, l'imputato ha ucciso la compagna, passando a mezzi esecutivi più rapidi ed inequivocabilmente diretti a cagionare non l'aborto, ma il decesso.

In secondo luogo, sul piano logico, non appare possibile affermare fondatamente che l'imputato, somministrando topicida alla compagna a maggio, quando la stessa si trovava ormai al settimo mese di gravidanza, non si rappresentasse concretamente l'eventualità tutt'altro che residuale che un aborto a gestazione così avanzata potesse degenerare in un serio pericolo di vita per la madre; e d'altra parte non è possibile affermare che l'imputato con tale comportamento non si rendesse conto, in via più generale, che una tale somministrazione potesse nuocere seriamente alla salute ed alla incolumità della compagna. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità, qui richiamata e condivisa, ha affermato che sono compatibili con la premeditazione sia il dolo alternativo [...] sia il dolo eventuale..." (gravata sentenza, pag. 104, enfasi grafica aggiunta);

3) non contraddice la ritenuta premeditazione, a parere del primo Giudicante, neppure la condotta – ancorché agli occhi dell'osservatore esterno "...di non immediata comprensione..." e "...poco intellegibile..." – tenuta dall'imputato di fronte alla decisione assunta dalla compagna di interrompere la gravidanza (con intervento di ivg già fissato per il 5/01/2023): non di incoraggiamento a procedere non sentendosi pronto ad una seconda paternità bensì di dissuasione, tanto da presentarsi in clinica per svolgere su di lei opera di convincimento ed indurla a proseguire la gestazione: "...avendo già avviato da diversi mesi una relazione sentimentale parallela con l'imputato avrebbe potuto approfittare – ed invece non lo ha fatto: ndr – della libera determinazione della compagna e consentire l'intervento abortivo dalla stessa programmato, per chiudere definitivamente quella relazione e potersi dedicare apertamente e senza ostacoli alla nuova storia con " (quest'ultima a sua volta in stato di gravidanza, poi interrotta).

5- L'appello. A siffatta ricostruzione, l'appellante Difesa muove i seguenti rilievi critici:

- la predisposizione del luogo del c.d. «agguato» – con la rimozione del tappeto e la copertura del divano per evitarne la contaminazione ematica – è frutto di congetture rimaste indimostrate, a partire dal "telo" introdotto nella ricostruzione fattuale del tutto arbitrariamente, posto che mai si è rinvenuta traccia della sua esistenza: "...In sede di ricostruzione degli spostamenti dell'imputato nel corso della serata del 27.5.2023, le telecamere di immortalano l'IMPAGNATIELLO mentre alle ore 3.22 del 28.5.2023 esce dal proprio appartamento con un involucro di 50 cm. dirigendosi verso la sua macchina e tornare indietro con lo stesso involucro. Secondo la Corte questo particolare è sufficiente a identificare quello come il telo avvolto. A parere di questa difesa la ricostruzione appare fantasiosa e insufficiente a sostenere la tesi di una predisposizione del salotto prima del rientro a casa della vittima..." (atto d'appello, pag. 6);

- l'invio del messaggio ad ore 19,00 – laddove si volesse attribuire al dato valore probatorio a sostegno di un maturato proposito criminoso – deporrebbe, in quanto precedente soltanto una manciata di minuti l'azione omicidiaria, in senso esattamente contrario a quello accusatorio perché elide ogni argomentazione che dovesse insistere sul requisito cronologico della premeditazione intesa come programmazione di apprezzabile durata.

Cosicché, prosegue l'appellante, ben più perspicua deve ritenersi la motivazione offerta dal giudice cautelare benché, nell'adozione della misura coercitiva, avesse a disposizione pochi dati circostanziali; motivazione riportata nell'atto di impugnazione per associarsene: posto, cioè, che l'omicidio può dirsi preordinato a partire, quantomeno, dalle ore 19,00 il relativo rilievo temporale *"...non consente di affermare, anche solo in termini indiziari, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione. Appaiono difettare entrambi gli elementi distintivi. Da un lato la cesura temporale tra la manifestazione del proposito criminoso e l'esecuzione del delitto (di certo non antecedente alle ore 19.00, allorché la TRAMONTANO rientra a casa a quell'ora), risulta non significativa, riconducibile ad un arco temporale non superiore alle due ore. Pur escludendo il carattere estemporaneo della condotta, appare preponderante l'elemento di occasionalità su quello della radicata risoluzione criminoso, alla luce della modalità di tempo e di luogo dell'azione – che non risultano essere stato frutto di scrupolosa predisposizione – e dell'arma utilizzata non a seguito di accurata selezione, bensì rinvenuta sul posto..."* (atto d'appello, citando testualmente la misura cautelare, pag. 8).
- Ove poi si volesse attribuire alla (presunta) predisposizione di detti mezzi la connotazione di "agguato" ancor meno si potrebbe configurare la circostanza aggravante in parola: *"...non si rientra nemmeno nell'ipotesi della premeditazione sotto forma di agguato che richiede un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia..."* (atto d'appello, pag. 8).
- Anche il comportamento tenuto *ex post* – all'atto della consumazione del reato *sub C*) – si pone in senso concludente e dimostrativo contrario a quello voluto dalla tesi d'accusa e conforme, invece, alla lettura difensiva giacché denota improvvisazione, approssimazione ed estemporaneità e cioè a dire la faccia speculare e contraria della ragionata programmazione:

"...Ulteriori sono gli elementi a sostegno della tesi difensiva.
Osservando la condotta dell'IMPAGNATIELLO, tenuta successivamente l'omicidio, notiamo che di pianificato non vi fosse stato nulla, nemmeno nei tratti essenziali, anzi che la stessa è da definirsi grossolana e maldestra. Sono stati commessi una serie di errori nel tentativo di disfarsi del corpo della TRAMONTANO, occultare le tracce del delitto e simulare la scomparsa della donna.
L'acquisto della benzina che verrà utilizzata per tentare di ridurre in cenere il cadavere, avviene la sera dopo la consumazione dell'omicidio non prima.
Se vi fosse stata una minima pianificazione, nell'idea di ridurre il cadavere in cenere, una sostanza facilmente infiammabile avrebbe dovuto essere acquistata prima di commettere l'omicidio.

Il cadavere è stato spostato più volte in orario serale, presso le scale condominiali altamente frequentate, dal bagno dell'appartamento al box per poi, il 29.5.2023, essere spostato nuovamente in cantina, con l'aiuto di un carrello acquistato il 30 maggio, dopo aver commesso l'omicidio.

Infine, in data 30.5.2023, il corpo della TRAMONTANO viene riposto nuovamente in box, sfidando l'orario in cui venivano effettuate le pulizie nel condominio, e caricato definitivamente nel bagagliaio per poi essere abbandonato nel luogo in cui è stato rinvenuto..." (atto d'appello, pag. 9).

- Ed ancora:

"...Le ricerche internet quali "Inviare whatsapp programmati" vengono effettuate dopo l'omicidio, non prima. Così come le ricerche sulla pulizia delle macchie. "Rimuovere macchie erba, candeggina, ruggine, sangue, olio sudore.". Ricordiamo anche che, in sede di perquisizione effettuata sullo zaino in uso all'IMPAGNATIELLO, lo stesso tiene una condotta al dir poco sabotante.

A seguito dell'omicidio, l'appellante lasciava la confezione del rodenticida all'interno del proprio zaino, con i propri effetti personali. Tale sostanza era presente in quanto per ammissione dell'IMPAGNATIELLO, era stata somministrata alla vittima in due occasioni nel mese di maggio 2023, nel tentativo di provocarle un aborto spontaneo.

A seguito di tale rinvenimento, gli inquirenti richiederanno un'analisi chimico tossicologica sui campioni biologici raccolti in sede di autopsia.

Tale approfondimento darà esito positivo, il bromadiolone (principio attivo del topicida) verrà trovato nel sangue, nei parenchimi e nei capelli della TRAMONTANO nonché nei tessuti e nei capelli del feto.

Ricordiamo che tale accertamento diagnostico è stato effettuato solo ed esclusivamente a seguito del rinvenimento del Rodenticid nello zaino.

Se l'omicidio fosse stato premeditato avrebbe portato ad una condotta meno maldestra.

Il susseguirsi degli errori commessi consentono di concludere con certezza che nulla fosse stato premeditato in precedenza anzi, che l'appellante si fosse mosso completamente senza alcun tipo di schema logico in preda agli eventi..." (atto d'appello, testualmente, pag. 10).

- Censurabile criticamente – a parere dell'appellante – è altresì il "recupero" dell'iniziale prospettazione accusatoria: *"...La sentenza, non riuscendo a collocare esattamente l'insorgere del proposito criminoso, sostiene addirittura che possa essere collocato anche a far tempo dal 12 dicembre 2022, sulla base delle ricerche internet digitate dall'IMPAGNATIELLO e sul malessere della TRAMONTANO perpetratosi durante i mesi della gravidanza..." (atto d'appello, pag. 11).*

L'errore in cui incorre il primo giudicante è evidente, a parere dell'impugnante Difesa, semplicemente scorrendo il tenore delle ricerche effettuate online tutte indirizzate "...sempre ed esclusivamente sul feto in quanto, (...), lo scopo dell'appellante era provocare l'aborto della TRAMONTANO e non causarne la morte. [...]. Le ricerche si concentrano sull'aborto, sul feto, sulla gravidanza, ancora nel mese di maggio, a pochi mesi dal parto, l'IMPAGNATIELLO si domanda se sia possibile un aborto...".

- Né potrebbe desumersi un *animus necandi* nella sua massima intensità psicologica dai malesseri fisici lamentati dalla vittima con i familiari giacché sia la disamina del fascicolo sanitario concernente lo stato di gravidanza, sia gli approfondimenti tossicologici eseguiti *ex post* ovvero gli accertamenti necroscopici e tanatologici compiuti sul cadavere della persona offesa non “...permettono di affermare con certezza il quantitativo e i tempi di somministrazione del rodenticida tali da affermare l'integrazione dell'aggravante della premeditazione retrodatando il proposito criminoso a dicembre 2022...” (appello, pag. 16).
- In assenza, dunque di validi riscontri probanti, anche la circostanza aggravante della premeditazione deve seguire l'irrinunciabile principio penalistico dell'*in dubio pro reo*, con l'esclusione della stessa dai *nomina iuris* di cui al capo A).

§

§- La decisione del primo motivo d'appello.

Il primo motivo di doglianza è fondato.

I rilievi critici mossi sono in massima parte condivisibili, cosicché – sia pure per ragioni e con motivazioni parzialmente diverse da quelle dedotte dall'appellante Difesa, comunque precise e pertinenti – il gravame, sul punto, deve trovare accoglimento.

La circostanza aggravante della *premeditazione* – per come ascritta, descritta e sviluppata al capo A), una sorta di indistinto '*unicum* psicologico' senza soluzione di continuità quanto a progettazione e determinazione, perdurato nella mente del reo per ben sette mesi – non solo non è stata provata ma è stata anzi contraddetta da efficaci riscontri che ne smentiscono l'integrazione, sia *in fatto* che *in diritto*, tanto che l'insistenza sulla sua *configurabilità tecnico-giuridica* obbliga ad evidenti forzature ricostruttive oltretutto a petizioni di principio in astratto anche puntuali ma subito dopo contraddette dalla concreta applicazione dei principi nozionistici al fatto, con citazioni di massime giurisprudenziali palesemente eccentriche ed inappropriate alla casistica in disamina.

1.1 ⇒ L'inesistente «agguato».

È, anzitutto, una palese forzatura fattuale – per nulla descrittiva della storicità degli accadimenti e delle modalità esecutive dell'omicidio – esprimersi nel senso che ai danni di Giulia TRAMONTANO, la sera del 27 maggio 2023, sia stato predisposto un *agguato*, tanto più se si considera che neppure l'*agguato ex se* – se inteso come deve essere inteso, e cioè come una imboscata, come una preordinata trappola – può essere, sempre e comunque, oggetto di *pregiudiziale sintomatica della premeditazione* giacché esso lo è solamente al ricorrere di taluni presupposti fattuali, qui **manifestamente insussistenti**:

“...l'agguato può concretare, in punto di principio, un indice rivelatore della premeditazione, quando esso si traduca in un'imboscata o insidia preordinata, che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata e in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia: in tali condizioni, il pur breve tempo dell'attesa può valere a soddisfare gli elementi – ideologico e cronologico – costitutivi della premeditazione, sempre che, però, risulti dimostrato che il delitto

sia stato comunque deliberato in un arco di tempo apprezzabile e in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa..."⁽¹⁾.

Nella specie, non si configura alcun *agguato* nel senso indicato, alcuna *insidia*, alcun *trabocchetto*, neppure se si volessero trasformare in fatti accertati – e non congetture, quali invece sono – le azioni (presunte) della rimozione del tappeto da terra e della copertura del divano con telo protettivo, invero relegabili – a tutto voler concedere e ove mai siano state compiute – a meri *atti preparatori*, comunque attuabili nell'immediatezza dell'agire letifero e dunque insignificanti per contrassegnare come adeguato termine *a quo*, un lasso temporale (comprovatamente) idoneo a dimostrare la maturazione di un deliberato criminoso tenuto fermo nel tempo, indice – sol per questo – di particolare perversità e accentuata pericolosità.

Ove mai avvenuti, tali gesti di *predisposizione* sono stati realizzati, come si dettaglierà più oltre, in un delta temporale pari a **due ore**, compreso tra le **ore 17,00** – quando Alessandro IMPAGNATIELLO ritornava a casa, in Senago, proveniente dall'*Hotel Armani* (di Milano) ove aveva sin lì lavorato – e le **ore 19,00** – quando vi faceva rientro Giulia TRAMONTANO – subito aggredita ed uccisa.

Da un lato, dunque, un intervallo temporale troppo breve per soddisfare il requisito *cronologico* preteso dalla circostanza aggravante della premeditazione; dall'altro, un dispiegarsi di azioni "neutre" sotto il profilo in disamina – il far ritorno nella propria abitazione, l'attendere il rientro anche della coniuge ed ucciderla – che non riescono a disegnare alcun *agguato*, significativo per desumerne la relativa circostanza aggravante.

1.2 ⇔ L'impossibilità (probatoria) di 'retrodatare' il proposito criminoso omicidiario.

Ancor più accentuata è la forzatura fattuale – peraltro, per un verso, inutile ad 'irrobustire' la configurabilità della premeditazione se davvero bastasse l'«*agguato*» e, per altro verso, foriera di bisticci logico-argomentativi – connessa alla "retrodatazione" del *dies a quo* (funzionale a sostanziare una pretesa deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata fino a raggiungere un proposito criminoso "*maturato irretrattabilmente*" solo alle ore 15,00 del 27 maggio: *sic* a pag. 101) al dicembre dell'anno 2022, sei mesi prima dell'omicidio, "*...allorché per la prima volta l'imputato ha accarezzato l'idea di sbarazzarsi della compagna – che pochi giorni prima gli aveva rivelato di aspettare un bambino da lui – digitando sul web la seguente ricerca di sostanze venefiche "veleno topi stelfor"...*" (ut supra la gravata sentenza a pag. 104).

Che Alessandro IMPAGNATIELLO abbia *accarezzato l'idea di sbarazzarsi della compagna*, allorché fu informato della gravidanza di lei, è ipotesi congetturale, che non ha alcun sostegno indiziario, e non lo ha perché, molto semplicemente, non è rispondente al vero storico.

¹ Cass. I, 16/05/2019 n. 41405, sentenza rescindente di annullamento della sola aggravante della premeditazione, ritenuta sussistente (in prime e seconde cure), in ben più significativa casistica di quella in disamina, nella quale, segnatamente, l'agente aveva differito di molte ore un pre-concordato appuntamento con la vittima, da diurno a notturno, modificando altresì il luogo di incontro, da pubblico a isolato, per meglio agire, premunendosi di arma e non lasciando scampo al predestinato bersaglio, colpito non appena sopraggiunto.

Così come non è provato perché non rispondente al vero storico il crescere, il maturare e il persistere del proposito omicidiario per i sette mesi successivi, senza mai recedere. Il comportamento tenuto che il dibattimento ha puntualmente ricostruito è prova, in *re ipsa*, concludente in senso opposto a quello che si vorrebbe indiziante.

È da evidenziare, infatti, in via dirimente, come una rinnovata analisi del compendio probatorio, che muova dal dato basilare relativo alla **individuazione del momento deliberativo dell'omicidio** – così determinando, in uno, la fissazione (ancorché approssimativa ma non arbitraria) dell'intervallo trascorso fra questo momento e l'azione delittuosa nonché, di conseguenza, la necessaria congruità cronologica di detto intervallo – veda come approdo, logicamente fattuale, giuridicamente provato, non smentito da altro valido riscontro, soltanto quello difensivamente prospettato. Non già quello accusatorio.

Principio nomofilattico consolidato insegna, del resto, che la prova della volontà di commissione di un omicidio doloso – e la premeditazione, come si sa, ne è la declinazione più intensa – è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle **concrete circostanze che abbiano connotato l'azione** (di cui deve essere verificata l'oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione) **ed il tempo che detta azione precede** (per apprezzarne durata, fermezza, ponderazione e quant'altro necessario a ricostruire il sotteso processo volitivo).

In mancanza di prova certa circa la sussistenza, a disposizione dell'imputato, di uno *spatium deliberandi* apprezzabile, necessario per poter ritornare sul proprio convincimento delittuoso, non può considerarsi integrata l'aggravante della premeditazione.

Se non vi sono, quindi, valide prove che possano dirsi dimostrative e sintomatiche della sua *giuridica* configurabilità, quali, a mero titolo esemplificativo, una progettualità desumibile da: "...il previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive..." (Cass. I, 6 ottobre 2022, ud. 29 aprile 2022, n. 37825), allora anche per la circostanza aggravante in esame, come per tutte le circostanze aggravanti, vieppiù quelle che conducono il reo alla pena perpetua, non può non valere il principio processual-penalistico dell'*in dubio pro reo*.

Ebbene, Alessandro IMPAGNATIELLO – dopo un primo inefficace tentativo di evocare il, tanto abusato quanto improbabile, *raptus* omicida senza movente⁽²⁾ – una volta giunto al giudizio di merito – sia quando ha lasciato intendere cosa lo abbia spinto ad uccidere, in quelle precise circostanze di tempo e di luogo, la sua compagna (benché la determinazione di quest'ultima di cessare convivenza e

² ...davanti al giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice cautelare, all'atto dell'interrogatorio di garanzia: "...ho deciso di uccidere la mia compagna in quel momento... l'ho deciso senza motivazioni. Ci sto pensando costantemente. La situazione era per me, mi passi il termine, 'stressante'. Questa è l'unica cosa che posso dire [ed è anche l'unica cosa vera: ndr], ma non c'era un reale motivo ...nel momento in cui ho deciso di uccidere la mia compagna non c'era né ira né rabbia né desiderio di vendetta [e questo non è vero, come si dovrà lungamente dire: ndr]..."

relazione si coniugasse perfettamente con il di lui desiderio d'aver campo libero per nuovi intrecci sentimentali e investimenti futuri) – sia quando ha affermato la sola finalità abortiva della pregressa, scellerata, somministrazione di dosi non letifere di veleno – orbene, egli è risultato non solo plausibile ma addirittura riscontrato.

In altri termini, Alessandro IMPAGNATIELLO, da imputato, è stato, sì, contraddittorio sicché smentito da solide risultanze probatorie allorché ha raccontato le modalità esecutive dell'uccisione di Giulia TRAMONTANO ("dilatate", "diluite", "a moviola": vedasi suo esame, pag. 40 delle trascrizioni, ud. 27/05/2024), ma non lo è stato affatto quando ha respinto l'accusa della premeditazione, fermamente negando che il topicida fosse il mezzo, *ab origine* prescelto, per perpetrare il delitto, fosse cioè lo strumento destinato ad uccidere la madre di suo figlio. Riuscendo finanche ad essere suggestivamente efficace e convincente allorché, in sede dibattimentale, ha lasciato filtrare il *diverso movente* e i *peculiari motivi* sottesi all'efferata, conclusiva, violenza – questa, sì – dispiegata per uccidere la compagna (*infra, sub 1.6*).

Basta principiare da uno scrutinio, ragionato e sinottico, tra la confessione dell'omicidio e la negazione della finalità omicidiaria nei pregressi tentativi di intossicazione per poi affidarsi all'ordito probatorio disponibile, valutandone la efficacia dimostrativa in un senso (di conforto e/o riscontro), oppure nel senso opposto (di smentita e/o prova contraria).

Del momento apicale – cioè a dire l'uccisione di Giulia TRAMONTANO – Alessandro IMPAGNATIELLO offre il seguente, opportunistico, resoconto: non credibile ma soprattutto contraddetto da valide prove:

"...Giulia entrò in casa... in un clima non agitato, non arrabbiato, in un clima freddo... distaccato... parlammo, parlammo brevemente, parlammo brevemente, dieci minuti, un quarto d'ora, fu veramente una conversazione molto breve, senza minimamente toni accesi perché c'era veramente poco da dire..., non era più il momento di raccontare false verità, ennesime bugie... cercai di affrontare il discorso... esprimendole la mia totale vergogna su ciò che era accaduto, la mia totale vergogna ai suoi occhi..."

La donna, però, non aveva voluto sentire ragioni – *"...disse che se ne sarebbe andata via di casa..."*, tornando a Napoli, dalla sua famiglia d'origine *"...e che io di quel bambino non ne avrei più avuto notizia, non avrei mai saputo se avesse gli occhi azzurri, castano o verdi..."* – gettandolo nello sconforto giacché ***"...Giulia era la donna della vita (...) era il mio futuro e quel bambino era anche il mio futuro... (...) Chiaramente, tirava fuori comunque la realtà dei fatti, l'evidenza dei fatti di ciò che avevo commesso nei suoi confronti, del tradimento che avevo commesso nei suoi confronti, ma il confermarmi che la relazione fra noi era terminata e che quel bambino, che da lì a poco sarebbe arrivato e non avrei mai potuto conoscerlo, ha definitivamente distrutto ogni àncora di salvataggio, ogni appiglio dove poter aggrapparmi..."***

Egli aveva fatto una doccia, la seconda in poche ore, *"...giusto per distrarmi, per fare qualcosa, per tenermi occupato..."*.

Erano circa le 19,30, stando al suo dire.

"...Dopo la doccia cercai di mangiare un panino con qualcosa di pronto in frigo... non era mia intenzione mangiare, ma era solamente per tenermi occupato, quindi

mi sono distratto per qualche tempo, qualche minuto in cucina per dare poi spazio a Giulia in cucina...".

Quest'ultima era in effetti entrata in cucina per prepararsi a sua volta qualcosa da mangiare ed egli ne era uscito: *"...io me ne vado in camera...vago ancora per questa casa, per poi stabilizzarmi in sala che è opposta alla cucina..., Giulia stava preparando qualcosa per sé quando sentii un piccolo lamento, nel senso che si era fatta male a un dito affettando dei pomodori...*

In sala di fronte al divano, nel mobile audio ... nei cassetti in basso era presente un sacchetto con i medicinali, farmaci... c'erano anche dei cerotti... Giulia va verso quel cassetto...".

Le aveva chiesto cosa si fosse fatta e se avesse bisogno d'aiuto. Lei lo aveva ignorato: *"...chiesi cosa fosse successo, se avesse bisogno di aiuto, che cosa si fosse fatta, ma non mi rispose, non disse proprio nulla, non batté ciglio. Glielo richiesi di nuovo, ero lì vicino a lei, pochi metri da lei, ma continuava a non rispondermi, come se non esistessi ... ero completamente invisibile ai suoi occhi ... mentre lei era abbassata con questo sacchetto... Giulia mi ignora, sta lì a cercare cerotti..."*.

Poi – è sempre il suo racconto che si sta seguendo – accadeva l'irreparabile.

La narrazione, già zoppicante per quell'imprimere un fittizio, "rallentato" svolgimento ai fatti, per nulla veritiero, si fa fumosa ed illogica proprio nel momento topico:

"...io ero lì in piedi, mi muovo, vado verso la cucina, vedo che c'era questo coltello con cui Giulia stava tagliando delle verdure... , mi posiziono immobile alle spalle di Giulia [sempre china alla ricerca del cerotto, si deve intendere: ndr] in attesa che si rialzi, e quando finì per tornare ... probabilmente la colpì., all'altezza del collo., il numero dei fendenti non è mai stato a mia disposizione... non potrò mai dichiarare quanti fendenti sono stati inferti... però ricordo di avere colpito Giulia ... lei si alzò, si voltò per andare presumibilmente in cucina, per tornare in cucina, e io la colpì ... di fronte alla TV, in sala, fra il divano e il mobile-TV... Nel momento in cui ci ritrovammo davanti, frontalmente, l'ho colpita, frontalmente verso me saranno state prima delle otto. Non c'è stato nessun tentativo di difesa...".

Non è così.

Non ci fu alcun pacato, freddo, misurato, confronto giacché Giulia TRAMONTANO fu uccisa subito dopo aver varcato la soglia di casa, senza aver tempo di tagliar verdure, farsi accidentalmente male ad un dito e cercar, per questo, cerotti o altri medicinali domestici.

Le modalità, ben diverse ed essenziali per dare una corretta qualificazione giuridica all'azione anche e soprattutto al suo risvolto soggettivo, verranno dettagliate più oltre, affidandosi alle prove che dette modalità scandiscono, anche temporalmente, subito dopo aver scrutinato le **dichiarazioni dell'imputato** – invece **credibili giacché riscontrate** – relative al **finalismo sotteso alla somministrazione della sostanza tossica**.

Lo scopo, il movente, non era quello di uccidere la gestante, *"...era il voler provocare a Giulia un aborto..."*.

Risalendo le sue prime ricerche "veleno topi" e "veleno topi **gravidanza**" rispettivamente al 12 e al 15 novembre 2022, sostanzialmente appena appresa la notizia del concepimento, Alessandro IMPAGNATIELLO ha spiegato che:

"...quello fu il periodo in cui... venni a sapere della gravidanza di Giulia... fu un periodo altalenante di confusione e indecisione...io iniziai a fare ricerche su questo topicida, all'esclusivo scopo di provocare un aborto a Giulia, non per farle del male, ma all'esclusivo scopo di interrompere l'arrivo di questo bambino, iniziai a informarmi, a guardare questo topicida già presente, già a disposizione a casa come potesse... se potesse provocare un aborto... e queste ricerche («veleni più letali al mondo», «veleni per uccidere un uomo», «veleno per topi feto», «feto gravidanza») sono andate avanti allo scopo appunto di informarsi su che danno facesse questo veleno per topi ... cercavo anche di sapere che danno facesse su una persona adulta, che danno potesse subire Giulia... perché assolutamente io non volevo fare del male a Giulia, l'unico mio scopo era purtroppo colpire il bambino, il feto, lo scopo era quello... sono momenti che si sono mostrati soprattutto nella prima fase della gravidanza dove c'era uno stato confusionale... sono poi saltuariamente sbucati fuori nel corso del tempo quando io ormai ... mi ero convinto di voler prendere la strada di questa gravidanza, di questo bambino... momenti di totale noia... capitavano mentre ero in metropolitana, mentre ero fermo, mentre ero in coda da qualche parte, in cui tornavo a cercare questo tipo di informazione..., fino ad arrivare a maggio... dove a maggio caddi in un periodo molto particolare dovuto a situazioni familiari ... situazione anche del bambino che era in prossimità dell'arrivo..., in maggio di nuovo feci queste ricerche altalenanti, cercai articoli piuttosto che dei link, e a maggio in un momento di debolezza, agii per la prima volta..., e sì, io andai a cercare «veleni più letali per l'uomo»... ma erano ricerche che io facevo indirizzate al feto..."

All'imputato si può anche non credere quando, minimizzando, racconta di avere somministrato il topicida alla compagna in due sole occasioni, nel mese di maggio, approfittando di lei, dormiente e con la bocca semichiusa, depositandole "...un chicco di questo topicida..." nella cavità orale; ma si è obbligati a credergli sul movente perché nulla (di probatorio e significativo) vale a smentirlo a fronte di emergenze probanti che lo riscontrano.

Da un lato, gli esiti tossicologici e, prima ancora, tanatologici; dall'altro il tenore ed il tempo delle ricerche in rete: **tutte finalizzate all'aborto del feto non all'omicidio, premeditato, della madre.**

Quanto ai primi, è provato che il *bromadiolone*, principio attivo del topicida trovato in possesso dell'imputato, dispieghi il suo effetto tossico, viziando il sistema di coagulazione del sangue e provocando emorragie interne mai certificate, né a carico del feto né della madre, nei pur frequenti controlli ginecologici.

Tracce di detta sostanza sono state trovate nel fegato, nel sangue e parenchimi, sia della gestante che del nascituro, con una concentrazione molto bassa, senza alcun dimostrabile determinismo nella produzione dei malesseri lamentati durante la gravidanza dalla vittima (benché, ovviamente più che possibile quale eziopatogenesi) e, indubitabilmente, senza alcuna etiologia mortale.

Pur ipotizzando un accumulo per precedenti assunzioni a seguito dell'esame nel capello della madre e del feto, sono state repertate concentrazioni *residuali inattive* di quella sostanza: *"...quello che si è visto sono concentrazioni residuali, non più attive... perché l'attività del farmaco si esplica con concentrazioni superiori ai dieci nanogrammi/millilitro nel sangue. I valori rilevati sono molto al disotto.... Questo veleno si accumula nell'organismo, soprattutto nel fegato, dove infatti ha le*

concentrazioni più elevate, per lungo tempo, perché ha un'emivita di eliminazione molto lunga... quindi c'è la dimostrazione che è stato assunto, che è stato somministrato, ma dire quando è avvenuto e in quale concentrazione è impossibile da definire..." (così l'esperto tossicologo).

Ancora.

"...I reperti osservati – si legge nella Relazione medico-legale congiunta – sono difatti chiaramente dimostrativi della diretta compromissione pluri-vascolare cervico-toracico, che fornisce piena spiegazione dell'arresto delle funzioni vitali del soggetto, la cui causa del decesso è da identificarsi in una acuta anemia metaemorragica da lesioni vascolari cervicotoraciche prodotte da arma bianca. La positività analitica al bromadialone è irrilevante rispetto al meccanismo di morte..."

Identiche le conclusioni sulla morte del feto, potendo questa imputarsi ad una "...acuta anemia meta-emorragica materna condizionante l'instaurarsi di una rapida insufficienza vascolare utero-placentare, con susseguente morte endouterina fetale. La positività analitica al bromadialone è irrilevante rispetto al meccanismo di morte..."

Vi è, dunque, prova scientifica (negativa) quanto ad una somministrazione venefica idonea ad uccidere e, specularmente una prova scientifica (positiva) quanto alla inidoneità in concreto, eppure una ricerca 'specificata' per procedere in tal senso causale – se solo l'agente avesse voluto – l'imputato l'aveva fatta molti mesi prima (il 7/01/2023: «quanto veleno per topi per uccidere una persona»).

Si rifletta.

Erano trascorsi due soli giorni da quel 5 gennaio, fissato da Giulia TRAMONTANO per l'interruzione volontaria di gravidanza e la ricerca del dosaggio produttivo dell'effetto letale sull'essere umano – non seguito dalla relativa azione criminosa – non può integrare prova *contra reum*, risultando evidente la sua intrinseca ambiguità indiziaria.

L'apprendere la posologia letale e non somministrarla non depone affatto per un intento omicidiario e letifero. Semmai il contrario: ... **cercavo anche di sapere che danno facesse su una persona adulta, che danno potesse subire Giulia... perché assolutamente io non volevo fare del male a Giulia, l'unico mio scopo era purtroppo colpire il bambino, il feto, lo scopo era quello...**

Non si è in grado di contraddire l'assunto difensivo nemmeno col ricorso alla prova logica perché anche la logica è in senso favorevole alla versione difensiva.

Se in sette mesi Giulia TRAMONTANO non è stata uccisa dal veleno, evidentemente, la morte di lei non era quello che l'agente voleva. Ciò che voleva era quello che ha confessato, soltanto la soppressione del feto, com'è, d'altra parte, evincibile dal tenore letterale di tutte le ricerche effettuate sia prima che dopo.

Prima:

12/12/2022: veleno topi steflor – uccidere feto – avvelenare feto – ammoniaca feto.

13/12/2022: veleno topi incinta.

14/12/2022: veleno topi gravidanza.

Dopo:

26/01/2023: *chi fa l'aborto dopo tre mesi.* Peraltro, il tenore di questa ricerca potrebbe rivestire anche una valenza neutra, né a favore dell'accusa né a favore della difesa, risultando una informazione sul tempo di gestazione (90 gg.) entro il quale – salvo il c.d. aborto terapeutico – non è più legalmente praticabile un intervento di I.V.G.

Ormai trascorso detto trimestre per la gravidanza di Giulia TRAMONTANO, l'aborto legale non le sarebbe stato più possibile. Ecco pertanto il proseguire delle aberranti ricerche.

In concreto, poi, l'esito di tali approfondimenti – andati ad "arricchire" le conoscenze dell'imputato – potrebbe essere stato quello riportato nella Relazione tossicologica, ove a pag. 69 si può leggere: "*...Le segnalazioni di avvelenamento da superwarfarin [una classe di rodenticidi anticoagulanti a lunga durata di azione: ndr] sono molto rare. MEHLHAFF ha descritto un caso di avvelenamento neonatale da superwarfarin (brodifacoum). Nel dettaglio l'autore ha osservato una grave emorragia intracranica. JIE ha riferito che un neonato è nato morto a 37 settimane e l'autopsia ha mostrato una grave emorragia cerebrale a causa dell'ingestione accidentale di un rodenticida (brodifacoum) da parte della madre. ZWRAWSKI ha invece descritto un altro caso di avvelenamento da superwarfarin durante la gravidanza senza emorragia fetale...*".

Fatto sta che a febbraio, l'imputato si concentrava su di un altro prodotto, peraltro già esplorato: l'ammoniaca, per l'appunto, che – pungente per odore e imbevibile per sapore anche solo per sofisticare, affattare cibo e bevande – non può essere di certo somministrata all'insaputa dalla vittima in dosaggi tali da ucciderla.

Ed infatti l'uso immaginato (e, forse, sciaguratamente "sperimentato" ¹³) era altro. Come risulta sempre dalle ricerche coeve:

05/02/2023: *cloroformio addormentare – cloroformio bere – cloroformio fazzoletto – come si usa il cloroformio per addormentare una persona – fazzoletto imbevuto di cloroformio – far addormentare se fatto inalare.*

05/03/2023: *famosi veleni letali, compagna causare un aborto suo bimbo.*

A maggio, a gravidanza avanzata, è sempre e soltanto il feto ad essere il soggetto passivo di (meditate) azioni illecite.

02/05/2023: *aborto spontaneo al settimo mese è possibile – aborto 7 mesi.*

Di pari passo con la ricerca da parte dell'imputato di informazioni assunte su altri possibili sedativi («*valium senza ricetta*»), che rende inappropriato ed inconferente – per affermare l'alto grado di programmata intenzionalità – il citare (cfr. precitata pagina 104 della gravata sentenza) casistica sideralmente lontana, consumata con la "*...somministrazione di cloroformio in quantità letale, versato direttamente nella bocca della vittima in condizioni di semi-incoscienza e mediante ripetuta pressione di uno straccio intriso di sostanza narcotizzante sul viso della stessa, in modo da determinarne la morte per soffocamento a causa dell'ostruzione chimica delle vie respiratorie (cfr. per questo caso: Cass. pen. sez. I, 21/09/2021, n. 39762)...*".

¹³ Il riferimento è a quei messaggi scambiati dalla vittima con la madre – e poi testimoniati da quest'ultima – con i quali la prima, nel lamentarsi con la genitrice, per i disturbi fisici ivi compresi dolori epigastrici, riferiva di avvertire un disgustoso sapore di ammoniaca nell'acqua minerale: "*...a dicembre sentiva che l'acqua puzzava di ammoniaca...noi non abbiamo mai pensato potesse essere altro che problemi legati alla gravidanza...*" (deposizione).

Non è quello ch'è accaduto nella fattispecie, dove – è appena il caso di rilevarlo, attesa l'autoevidenza – non è mai stato né astrattamente prospettato né concretamente addebitato da parte del Pubblico Ministero procedente – peraltro, del tutto correttamente, a sommosso avviso di questa Corte decidente – l'omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577, 1° comma n. 2 cod. pen. (perpetrato, cioè, "...col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso...").

Non basta. Perché il tenore delle ricerche e l'intento confessato sono altresì coerenti con le testimonianze assunte a proposito della reazione emotivamente ondivaga, tormentata, ambivalente, dell'imputato alla notizia della sua seconda paternità (seguita, all'incirca un mese dopo, da una terza, omologa, notizia, prontamente "neutralizzata", senza soverchi patemi d'animo, patiti solo da , come costei confiderà, con dolore, a Giulia TRAMONTANO).

Egli stesso ne ha fatto menzione:

PUBBLICO MINISTERO – quando Giulia le comunica di aspettare un bambino?

ESAME DELL'IMPUTATO – verso fine novembre del 2022.

PUBBLICO MINISTERO – ...e quando le comunica di aspettare un bambino?

ESAME DELL'IMPUTATO – inizio gennaio...inizio dell'anno nuovo, quindi agli inizi del 2023. [...]

*...quando Giulia mi disse di aspettare un bambino è iniziata per me una fase...una completa altalena confusionale di emozioni e di stati d'animo completamente contrastanti. Nel senso che da una parte c'era la gioia comunque per costruire una famiglia con Giulia, dall'altra parte, invece, c'erano delle motivazioni personali e anche insieme di coppia che ostacolavano un po' la nostra relazione..." (esame dell'imputato, pag. 30 trascrizioni ud. **27/05/2024**).*

Nel descrivere le proprie reazioni emotive alla notizia della gravidanza della compagna, l'imputato è sincero perché tutte le testimonianze assunte lo riscontrano.

A partire da quella della madre della vittima, testimone né compiacente né *adiuvandum* dell'accusato, come ben si può intuire:

⇒ ud. **07/03/2024** (trascrizioni da pag. 52 e ss. **deposizione**).

Ha riferito la teste che nel dicembre 2022, la figlia Giulia l'aveva chiamata per annunciarle d'essere incinta; era tuttavia triste giacché il compagno non desiderava un altro figlio; era già padre di un bambino; era molto preso al lavoro; aveva in mente investimenti immobiliari ed un nuovo impegno economico, secondo le di lui obiezioni, "...non potevano permetterselo...".

Era così iniziato un periodo di sfiibranti tentennamenti: ora per interrompere la gestazione, ora per continuarla: "... era un'altalena, non se ne poteva più... ricordo che mi arrivava una telefonata sul cellulare ed era lui che diceva... «sono mortificato, non so cosa dirti, ho paura, ho paura... io non posso pensare di avere un figlio, se Giulia mi lascia e viene al sud io non lo potrei mai veder crescere mio figlio»...".

Per indurla ad abortire, egli aveva persino raccontato la verità alla compagna – e cioè di avere in corso altra relazione sentimentale – salvo poi mentire, smentendo la relazione e dicendosi fedele ed innamorato, semplicemente impaurito dalla prospettiva di un nuovo impegno genitoriale:

"...lei si era presentata anche al consultorio e lui era andata a riprendersela perché aveva cambiato idea per l'ennesima volta... lei aveva fatto gli esami, era una decisione che aveva maturato lentamente, con dolore, con sofferenza, decideva di interrompere la gravidanza e mentre era al consultorio Alessandro le chiedeva di portarla avanti..."

Perfettamente consonanti anche le dichiarazioni della madre dell'imputato.

⇒ **ud. 07/03/2024** (trascrizioni da pag. 81 e ss. **deposizione**).

Ha riferito d'aver saputo della gravidanza alla fine di novembre 2022:

"...lei mi chiamò la mattina, a volte la accompagnava al tram se non prendeva la macchina, ..., quella mattina lei mi chiamò ... e mi ha detto: « io sono incinta», «devo gioire?», ho detto io, ma lei mi ha detto che con Alessandro si è arrabbiata perché lui non vuole tenere il bambino, vorrebbe aspettare due anni ... ma lei lo voleva tenere..."

Nei giorni e nelle settimane successive, il figlio e la nuora – ma soprattutto il figlio Alessandro – le erano apparsi ondivaghi e angustati, in seria difficoltà a prendere una decisione così importante per la loro vita di coppia.

Un giorno le comunicavano, apparentemente convinti, «*va bene, teniamolo*», ma poi, il giorno dopo, la discussione sul che fare riprendeva al punto di prima.

Anche lei, , era venuta a conoscenza del fatto che suo figlio avesse confessato d'aver una relazione parallela e sapeva anche che la confusione della "nuora" era vieppiù aumentata quando Alessandro aveva ritrattato, asserendo d'essersi inventato tutto per incoraggiare l'interruzione della gravidanza: *"...voleva avere il figlio poiché era il suo primo bambino... ma ovviamente era disposta a mediare... ma se la decisione fosse stata quella di abortire non sarebbe rimasta con Alessandro, lo avrebbe lasciato..."*

Per aiutare la coppia a decidersi, v'erano stati persino conciliaboli familiari, profittando delle festività Natalizie. Lo si deduce dalla testimonianza, anch'essa resa da chi ha indirettamente vissuti i patemi d'animo della coppia:

⇒ **ud. 07/03/2024** (trascrizioni da pag. 106 e ss. **deposizione**).

Il teste ha ricordato che nel dicembre 2022, aveva saputo della gravidanza direttamente dalla "cognata" Giulia che aveva informato tutti i parenti; aveva così preso da parte il fratello Alessandro e si era raccomandato con lui affinché si comportasse da persona matura e responsabile.

Omar – forte del rapporto di fraterna confidenza – sapeva, infatti, che non era una strumentale bugia "la sbandata" per una collega di lavoro ed era comunque preoccupato della stabilità del rapporto di convivenza fra Giulia e Alessandro, anche perché vedeva il fratello sempre più affaticato e logorato dagli impegni lavorativi: *"...mio fratello si era impegnato a cambiare i turni, aveva orari notturni, alla sera fino a tardi, il weekend era spesso al lavoro, e poi aveva anche l'impegno del figlio, mio nipote, due o tre giorni alla settimana aveva anche suo figlio a casa con loro..."*

Tra dicembre e gennaio la coppia prendeva in considerazione l'idea di abortire, ma infine prevaleva l'idea di tenere il bambino: *"...nelle festività di Natale ricordo avevamo voluto fare una sorta di riunione tutti insieme, c'eravamo io, mia madre, suo marito, Giulia, Alessandro, io e la mia compagna. All'inizio (Giulia e Alessandro: ndr) si battibeccavano un pochino... poi alla conclusione si sono baciati e mio*

fratello disse: «io voglio questo bambino» e la serata si era conclusa nel migliore dei modi...».

Il clima di bonomia natalizia non dev'essere, però, durato a lungo se è vero, com'è vero, che il successivo 5 di gennaio era stato fissato l'intervento di , per poi essere annullato proprio per volontà del fratello:

“... mio fratello impedì l'aborto perché si era convinto di tenere il bambino..., glielo ha impedito, l'ha fermata e poi hanno deciso di continuare...[...] in quel momento erano delle montagne russe il loro rapporto, il giorno prima discutevano e poi il giorno dopo li vedevi ed erano la coppia più innamorata del mondo...”.

Conclusivamente.

Non soltanto l'impostazione tematica delle ricerche, non soltanto gli esiti tossicologici ma anche le voci testimoniali e persino i disposti approfondimenti psichiatrici sull'imputato depongono tutti, univocamente, nel senso che è solo e soltanto il nascituro ch'egli identificava come “il problema” cui dare drastica “soluzione” in quanto “...ostacolo per la sua carriera, per la sua vita, per l'acquisto della casa futura e per la relazione con la TRAMONTANO...” (appello, pag. 12), cosicché si deve giocoforza concludere affermando e constatando che **non vi sono evidenze probatorie le quali consentano di “retrodatare” il proposito criminoso omicida a danno di Giulia TRAMONTANO rispetto al giorno della sua effettiva consumazione.**

1.3 ⇔ L'errore in diritto insito nell'affermare la circostanza aggravante della premeditazione.

E non basta ancora. Altre considerazioni si impongono, giacché il ricondurre l'aggravante della premeditazione – e, nello specifico, il momento deliberativo omicidiario – al risalente *disegno* (criminoso) *abortivo* non solo finirebbe per poggiarsi su una ricostruzione dei fatti fallace, artefatta e travisata, ma potrebbe altresì condurre ad un vistoso **errore tecnico-giuridico.**

Nel senso che segue.

Non conosciamo il numero e non sappiamo la frequenza delle somministrazioni tossiche patite dalla vittima, men che meno conosciamo il loro dosaggio, se in crescendo oppure no (“...è difficile interpretare le risultanze analitiche, si può dimostrare la presenza del topicida in tutti i distretti esaminati con accumulo nei parenchimi ma non si può definire se quanto rilevato rappresenti un dato residuale di più somministrazioni a basse dosi o di singole elevate somministrazioni...”: così il tossicologo).

Tuttavia, è senz'altro corretto dedurne, razionalmente, “...sul piano logico, [...] che l'imputato, somministrando topicida alla compagna a maggio, quando la stessa si trovava ormai al settimo mese di gravidanza, (...) **si rappresentasse concretamente l'eventualità tutt'altro che residuale che un aborto a gestazione così avanzata potesse degenerare in un serio pericolo di vita per la madre; e d'altra parte non è possibile affermare che l'imputato con tale comportamento non si rendesse conto, in via più generale, che una tale somministrazione potesse nuocere seriamente alla salute ed alla incolumità della compagna...**” (gravata sentenza, pag. 104, enfasi grafica aggiunta).

È esatto, naturalmente. Solo che la motivazione (giuridica) appena data sarebbe stata perspicua e inappuntabile per qualificare giuridicamente ciò che ci si sarebbe

trovati a giudicare (e punire) ove l'aborto fosse stato effettivamente provocato e ne fosse seguita, quale effetto collaterale (o "complicanza"), la morte della madre, intossicata dalle sostanze ingerite.

Essa, viceversa, è motivazione che non vale a confezionare la veste giuridica appropriata da dare in questa sede, essendo piuttosto rispondente alla nozione tecnica di *dolo eventuale*, cioè a dire la più lieve tra le forme di dolo ed (anche) per questo *ontologicamente incompatibile* con la *premeditazione*, ch'è invece la più intensa.

Nell'*omicidio premeditato*, l'evento letifero (in tesi d'accusa: la morte di Giulia TRAMONTANO) deve porsi – e deve provarsi che così sia stato – come il primario finalismo dell'azione criminale (di avvelenamento); dovrebbe essere – e deve provarsi che così sia stato – lo scopo inseguito, agognato, progettato, voluto e mai rinunciato, dalla deliberazione sino alla sua esecuzione, col mezzo venefico. Il che, semplicemente, non è accaduto.

Nell'*omicidio eventualmente doloso*, invece, l'agente ponendo in essere una condotta diretta ad altro scopo (anch'esso senz'altro illecito, cioè la consumazione del reato *sub B*), concentra la sua rappresentazione volitiva sull'azione (di progressivo avvelenamento), mentre l'evento-morte (in tesi d'accusa non solo il feto ma anche la gestante) si presenta come una conseguenza collaterale, secondaria ma messa in conto ed accettata, della sua condotta.

L'autore del reato, si rappresenta, cioè, la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze dannose della propria azione rispetto al fine perseguito eppure procede comunque, "*costi quel che costi*", cosicché "*...il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo avere considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi...*": così si legge in una della massime ufficiali della notissima sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione a **Sezioni Unite ESPENHAHN/Thyssenkrupp, n. 38343 del 24/04/2014**.

Pur vero che la gravata sentenza contiene un esplicito riferimento alla pretesa compatibilità fra dolo eventuale e premeditazione, non già con propria giurisprudenza innovativa, bensì traendolo da altro arresto di legittimità [Cass. sez. I, 8/01/2021, dep. 19/07/2021 n. 27851: *In tema di omicidio volontario, la sussistenza del dolo eventuale non è incompatibile con l'aggravante della premeditazione quando sia dimostrato che l'agente, pur non avendo programmato con certezza l'evento morte, si sia munito preventivamente dei mezzi necessari contemplandone la possibile verificazione*]; ma altrettanto vero che un isolato precedente (in casistica non assimilabile e che in ogni caso nel prosieguo della stessa massima ribadisce la ineludibile necessità dei noti **requisiti costitutivi**⁽⁴⁾) non può sconfiggere interi Annali di giurisprudenza conforme.

⁴ *...ben diversi dalla mera predisposizione dei mezzi: "... L'aggravante della premeditazione richiede infatti la presenza di due elementi costitutivi: uno cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso; l'altro ideologico, rappresentato dalla ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine..."*.

La conclusione abbracciata dal primo Giudice si pone dunque in contrasto con il contrario insegnamento nomofilattico, prevalente e monocorde secondo cui, per la contraddizione logica che non consente di diversamente opinare, la **premeditazione non può che essere incompatibile con il dolo eventuale**, richiedendo in capo all'agente il *dolo diretto o intenzionale*, anche nella forma del *dolo alternativo o condizionato* (recentemente, cfr. **Cass. I, sentenza n. 47341 del 7 novembre-23 dicembre 2024**).

E dunque, per tirare le fila:

se, in ipotesi, l'imputato – perseguendo il fine primario della sua condotta di intossicazione, cioè a dire provocare l'aborto del figlio atteso – rappresentandosi *la significativa possibilità di verifica* anche della morte della compagna/gravida – si fosse *determinato ad agire comunque*, raggiungendo il *fine perseguito* e accettando l'evento ulteriore, in guisa di *eventuale prezzo da pagare*, allora Alessandro IMPAGNATIELLO sarebbe stato chiamato a rispondere di un capo **B** (la violazione di cui all'art 593-ter comma 1 c.p. *Interruzione di gravidanza non consensuale*), connotato da *dolo diretto*, in concorso con un capo **A** (*l'omicidio volontario*), connotato da *dolo indiretto o eventuale* (e non semplicemente la violazione della precitata norma, nella forma aggravata dall'evento: 3° comma dell'art. 593-ter c.p.).

Quello sin qui percorso è, però, solo un ragionare ipotetico su ciò che si sarebbe potuto verificare ma non si è verificato, non sono i fatti da giudicare.

Ne consegue che una aggravante di natura soggettiva, quale è la premeditazione, non può essere configurata in assenza di un *nesso causale* tra la condotta rimproverata e l'evento, per giunta avendo riguardo ad una azione *non idonea* e neppure *univocamente diretta* a cagionare la morte di una persona. Di più. In concreto risultata inidonea a provocare sia l'evento primariamente cercato (l'aborto), sia l'evento eventualmente accettato (la morte della gestante).

Il ché – lo si vuol rimarcare a dispetto dell'ovvietà – non equivale a lasciare impunita, tamquam non esset, la davvero esecrabile condotta di intossicazione, perdurata e ripetuta nel tempo ai danni della persona offesa Giulia TRAMONTANO, come sembrano paventare – e temere (cfr. MEMORIA in atti) – le costituite Parti Civili, versando in manifesto errore.

Significa semplicemente non valutarla quale mera *ipotesi d'accusa*: per quello che sarebbe potuta essere epperò non è stata, giacché così impongono i precetti normativi di garanzia processual-penalistica, da assicurare sempre, anche attraverso l'obbligo di *determinatezza* delle imputazioni.

Significa valutarla per ciò ch'è stata in concreto, ai fini della commisurazione della pena, nel rispetto delle norme codicistiche, senza forzature interpretative o superfetazione di circostanze aggravanti non provate *in fatto* ed infondate *in diritto*, una delle quali (il *motivo futile*) già caduta in prime cure.

Significa valutare detta illecita condotta secondo le regole processuali, senza alcuna necessità di introdurre illazioni, enfaticizzazioni e congetture indimostrate per aggravare un fatto di reato che già nel suo realismo è, a dir poco, di eccezionale gravità.

Significa, in breve, esercizio della giurisdizione.

1.4 ⇨ L'effettivo insorgere del proposito criminoso omicidiario.

È, dunque, una obbligata presa d'atto delle risultanze processuali, il dover constatare che, **prima del pomeriggio del 27 maggio 2023** – giorno del consumato omicidio – **non vi è prova alcuna** che valga a collocare, in un tempo anteriore, il **proposito criminoso letifero** ai danni di Giulia TRAMONTANO, con la conseguenza che i **requisiti irrinunciabili dell'aggravante della premeditazione (cronologico e psicologico)** vanno misurati sugli accadimenti di quel giorno, nelle ore immediatamente precedenti la sua uccisione.

Affermare – come pur si è fatto – che la somministrazione di sostanza venefica è rilevante ai fini della configurabilità della premeditazione giacché – sei mesi dopo – la persona offesa è stata comunque uccisa, è una contraddizione in termini: non essendo stata uccisa maggiorando la posologia del prodotto tossico, l'inidoneità dell'azione pregressa a cagionare l'evento-morte (e persino il ricercato aborto) non può assumere valenza dimostrativa della risoluta e datata pervicacia nel volere l'evento medesimo.

Affermare – come pur si è prospettato – che detta valenza andrebbe cercata nel fatto che l'imputato, vista l'inutilità dei propri sforzi di uccidere col mezzo venefico, e compulsato da un motivo economico (*id est*: sottrarsi alle spese di mantenimento della prole), sarebbe passato a più drastiche modalità, è non solo conclusione destituita di fondamento probante ma è conclusione non sorretta dal rigore della logica.

Logica che invece esige si tenga conto della progressione di tutti quegli eventi che hanno preceduto l'**azione omicida delle coltellate mortali** (non del veneficio)

Progressione che ci si accinge perciò a scrutinare, passo passo, non prima d'aver anteposto una riflessione che valga da premessa di principio per inquadrare e qualificare giuridicamente il fatto.

È senz'altro corretto il rilievo, più volte oggetto di arresti giurisprudenziali, secondo cui non varrebbe ad escludere la premeditazione il mutamento – “in corso d'opera”, si perdoni la brutalità espressiva – dell'arma da impiegare per uccidere o del luogo ove procedere oppure la variazione, per adattarsi alla contingenza, di altro elemento circostanziale rispetto all'originario progetto omicidiario.

È, però, altrettanto vero che gli elementi indiziari, globalmente valutati, debbono pur sempre consentire di risalire, in termini di certezza processuale, ai *requisiti cronologico e ideologico* della **premeditazione**, la quale **deve essere tecnicamente esclusa** quando la consumazione del delitto è il portato di un **antecedente fattuale** di così **preponderante pregnanza** da neutralizzare la sintomaticità della causale, del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione.

Orbene, ciò che accadeva il pomeriggio del **27/05/2023** è esattamente quell'antecedente fattuale, quel *fattore scatenante*, quel *dirompente, esplosivo, destabilizzante antefatto* dell'omicidio che ha marcato una **discontinuità**, una **cesura – logica, causale e psicologica** – rispetto ai comportamenti (illeciti) tenuti in precedenza, composto com'è stato, da un incedere di risoluzioni, da un incalzare di accadimenti **imprevedibili** per l'imputato e, in effetti, non previsti ma, soprattutto, da lui **ingovernabili** e “subiti” come indipendenti dalla sua volontà, tanto da ingenerare la sua violenta ritorsione.

A partire da quella inusuale solidarietà femminile che, immantinente, scattava fra le due giovani donne, e Giulia TRAMONTANO, ancor prima di

incontrarsi e conoscersi di persona, per l'appunto soltanto in quel pomeriggio 27 maggio 2023.

Sospettando l'una la (ancor attuale) compresenza dell'altra nella vita sentimentale del medesimo uomo, lungi dal comportarsi come "rivali in amore" che si contendono lo stesso *partner*, si coalizzavano contro "il fedifrago", all'insaputa del medesimo, ritenendosi – in quanto tutte e due tradite – vittime entrambe di un compagno bugiardo ed inaffidabile che, per giunta, le sottovalutava e sminuiva, non meritando la loro devozione.

Se ne veda un eloquente esempio in *chat*: **27/05/2023, ore 15,19:47**, prima ancora di incontrarsi. È solo un esempio giacché è l'intero contesto (quel confidarsi cose intime, non propriamente istintivo fra persone sconosciute; quel vicendevole preoccuparsi per lo scotto patito; quel condividere l'offesa ricevuta) a lasciar trasparire una immediata, empatica, consonanza:

GIULIA – *"sei grande ! [dopo averle chiesto «ma per caso hai perso un Labello bordeaux in macchina?» sentendosi rispondere: «io quello l'ho messo in macchina apposta, sperando che l'avresti trovato»]...sono più attenta di quel che crede lui"*.
E a replica, subito dopo, l'altra: **ore 15,24:56**:

ALLEGRA – *"anche io. Pensa che siamo stupide"*: così si scrivono le due giovani nei messaggi, che precedono l'appuntamento che stanno concordando.

E al dispiacere – anche per il nascituro – palesato da [redacted] che aveva dovuto affrontare la dolorosa esperienza dell'aborto, in allora ignorando che anche la compagna ufficiale si accingeva a farlo, epperò dissuasata da lui, il padre del bambino, che con lei invece non aveva battuto ciglio – *«mi dispiace tanto, giuro. Mi si spezza il cuore»* – Giulia TRAMONTANO replicava:

«non hai perso nulla [redacted]. È un pezzo di merda. Adesso perderà tutto, pian piano, lo posso giurare su mio figlio. Assisterai al suo fallimento vitale. Sappi che lui nega fino alla morte».

A dare l'avvio all'operazione di 'smascheramento', che avrà il suo terribile epilogo il pomeriggio del 27 maggio, è [redacted] la quale – in procinto di partire per un incarico di lavoro che l'avrebbe tenuta lontana da Milano per la stagione e, cosa più importante, non più in stato interessante – era la meno legata, la più indipendente e, dunque, la meno vulnerabile fra le due.

A lei, Alessandro IMPAGNATIELLO aveva raccontato di aver cessato da tempo la relazione con Giulia TRAMONTANO tanto da non essere il padre del bambino che costei attendeva, spingendosi finanche a confezionare un (posticcio) TEST-DNA a smentita della sua paternità:

⇔ **ud. 07/03/2024** (trascrizioni da pag. 4 e ss. **deposizione** [redacted]):
"...nel periodo in cui avevo scoperto di essere incinta [dicembre 2022, con ivg praticata l'8/02/2023; ndr] ... mi disse che lui e Giulia si erano lasciati, verso dicembre e gennaio...".

Dapprincipio, la giovane [redacted] ci aveva creduto *"...quando lui mi aveva detto che si erano lasciati, nelle mie visite a casa di Alessandro non notavo più questi segni della presenza di Giulia. Non c'erano le foto, non c'erano i trucchi e tutte quelle cose che mi facevano capire prima che c'era lei. Ovviamente delle volte notavo alcuni dettagli, tipo la piastra per i capelli in bagno, ma Alessandro mi diceva che alcune volte Giulia tornava per prendersi ancora le sue cose. Mi aveva detto che non sapeva se Giulia si fosse trasferita a Milano o Napoli..."*.

A fine aprile, primi giorni di maggio 2023, [redacted] aveva, tuttavia, scoperto, per caso, che Alessandro IMPAGNATIELLO mentiva.

Erano entrambi sul posto di lavoro (l'Armani Bar di Milano) e, sistemando la cover del cellulare dell'imputato, conoscendo il PIN di accesso aveva sbirciato le foto contenute nell'apparecchio che ritraevano l'imputato a Ibiza in compagnia di una donna vistosamente incinta:

"...aveva detto che andava da solo, ma ho scoperto che era andato con lei e che era ancora presente nella sua vita...ho visto le foto di lei in spiaggia a Ibiza... era incinta..."

Inviperita, gli aveva lanciato addosso la cover dello smartphone, ricevendo quale rassicurante risposta che, sì, era vera ed avanzata la gravidanza di Giulia ma lui poteva documentare di non essere il padre attraverso un test del DNA. Il che aveva fatto:

"...Lui dopo qualche giorno si presentò da me con la bustina chiusa del mostrandomi il test negativo... lui mi ha detto che quando si erano lasciati; lei era tornata giù a Napoli, una sera è uscita con qualcuno ed è rimasta incinta..."

In quell'occasione, Alessandro IMPAGNATIELLO si giustificava con lei ammettendo d'aver fatto, sì, un viaggio ad Ibiza con Giulia, definita "l'ex compagna", ma solo per aiutarla, trattandosi di persona "bipolare", "mentalmente instabile" che aveva manifestato addirittura – come a suo dire gli aveva confidato la di lei sorella, Chiara TRAMONTANO – propositi autolesivi e suicidari: *"...disse che era da sola e non stava bene e ha provato anche a farsi del male, lui voleva starle vicino per questo motivo..."*

Il giorno successivo – era il 5 maggio – l'imputato, per dimostrarle di non avere alcuna seria relazione in corso, trascorreva la notte da [redacted] la quale, tuttavia, cominciando a non fidarsi più delle sue chiacchiere, quella notte ne aveva approfittato per controllare ancora il di lui telefono, scoprendo – da foto, messaggistica e altri riferimenti – che Alessandro IMPAGNATIELLO era un indomito bugiardo: la relazione con Giulia TRAMONTANO era tuttora in essere e proprio lui, non altri, era il padre del bambino atteso.

Come aveva potuto intuire il giorno successivo ancora, il 6 maggio, allorquando – dovendo ella partire per Lisbona – s'era fatta accompagnare all'aeroporto di Orio al Serio dall'imputato, chiedendogli in prestito il tablet: *"...Poi ha fatto l'errore di prestarmi il suo I-pad. Questo, il 6 maggio in occasione del mio viaggio a Lisbona, quando mi ha accompagnato a Orio al Serio, e lì, sull'IPad ho trovato, sulla cronologia, su Google, che aveva preso il logo e un facsimile di test e poi sui documenti dell'I-pad ho trovato il documento da lui composto, quindi lì ho avuto la certezza che il test fosse falso..."*

Tutto ciò avveniva ad insaputa di Alessandro IMPAGNATIELLO che – impegnato su due "fronti" sentimentali – era ancora convinto di saperli gestire entrambi.

Ignorava l'imputato che [redacted], la "fidanzata ufficiosa", lo stava attendendo al varco; pazientemente aspettava, bleffando, a dirgli che aveva scoperto tutte le sue menzogne e che la loro storia era finita, sol perché *"... volevo capire il tutto, perché c'erano troppe cose che non mi tornavano e volevo trovare io la verità, perché sapevo che se fossi andata io da lui a chiedere, mi avrebbe raccontato un'altra bugia. Quindi, ho preso un po' di tempo per capire anzitutto come fare, come andare avanti e cosa volevo fare anche per Giulia, e anche*

scoprire veramente che cosa stava succedendo, se stanno insieme se non stanno insieme, se il figlio è suo, se non è suo e questi dettagli..." (così deponendo da testimone).

Ignorava Alessandro IMPAGNATIELLO – o forse non gliene importava – quanto dolore avessero provocato i suoi comportamenti non solo alla sua compagna "ufficiale" ma anche ad _____, compagna "ufficiosa" relegata ad un ruolo, quella di amante clandestina, che non voleva affatto rivestire. Come risulta dalle accurate domande che rivolgeva a Giulia TRAMONTANO:

- si può cogliere – essendo quasi palpabile – tutta la sofferenza che traspare, mista a rabbia, da quei ripetuti 'ti prego devo sapere':

"Ciao, l'unica cosa che non ti ho chiesto adesso che... devo sapere, devo sapere perché è la cosa che mi fa più male, quel figlio è suo? Cioè tuo figlio lui è il padre? Perché..., io penso che io te siamo rimaste incinte più o meno nello stesso... cioè gli stessi giorni, praticamente, stessi giorni, e io comunque per... cioè, abortire è stata la scelta più difficile della mia vita, io ancora sto malissimo per questa cosa. Cioè, mi ha segnato a vita, poi quando ho scoperto che tu eri incinta lui mi ha giurato che lui non è il padre. Me lo ha giurato. Lui mi ha pure dato un documento falso che ha creato lui per dire che non era il padre, ovviamente poi l'ho scoperto e nonostante questo lui continua a dire che non è il padre. E questa è la cosa... ti prego, devo sapere, devo sapere chi è il padre di tuo figlio!..."

Non sono impostate drammatizzazioni. È una afflizione morale davvero patita. Testimoniata da chi l'ha osservata personalmente.

⇒ ud. 21/03/2024 (trascrizioni da pag. 38)

PUBBLICO MINISTERO – **...la ragazza si è confidata dopo aver appreso che, in realtà, esisteva una compagna che aspettava un bambino. Ecco ci descriva _____ come era...come ha reagito?**

(TESTE) _____ - **sconvolta... [l'ho vista] piangere disperata...era disperata. Non riusciva a darsi una ragione e soprattutto non riusciva ad accettare di essere stata presa in giro. Non riusciva...aveva veramente dei...l'abbiamo fatta sedere, le abbiamo portato dell'acqua... sì, sì, una reazione molto, molto forte...si sentiva sola. Diceva: «se sapevate che era una persona che diceva menzogne perché non me lo avete detto?»...** (teste _____ collega di lavoro in qualità di sommelier presso Armani Hotel)

Ignorava Alessandro IMPAGNATIELLO che _____, la "fidanzata ufficiale", stava già pensando ad una strategia d'alleanza con la "compagna ufficiale".

Per avvertire quest'ultima, la giovane aveva pensato di lasciare "tracce di sé", fingendo, come già detto, di dimenticare un cosmetico, un lucidalabbra colorato, d'uso tipicamente femminile, sulla macchina di lui: **"...non sapendo come gestire la situazione, perché volevo far capire a Giulia...ho lasciato un mio rossetto in macchina, che poi ho scoperto che Giulia ha trovato..."**

Lo stratagemma sortiva infatti esito, com'è evincibile dai riscontri forniti dagli accertamenti eseguiti sul telefono cellulare dello stesso imputato (cfr. **testimonianza** _____ e copia forense del contenuto del device).

In data **9/05/2023** tra le **ore 18,32** e le **ore 21,00** è questo lo scambio dei messaggi fra la coppia TRAMONTANO-IMPAGNATIELLO:

GIULIA – “spiegami di chi è questo coso che stava in macchina dal lato passeggero è un rossetto..., sono proprio curiosa..., beh mio non è, quindi è di qualcuno che è stato dal lato passeggero e gli sarà caduto”... “chi è entrato in macchina?”;

ALESSANDRO – “non è salito nessuno nella mia macchina..., non ne ho la minima idea Giuliet [la chiamava così, “Giuliet” o anche “Baby”: ndr] non ho giustifiche non so proprio cosa dire Baby... giuro!..”; “Giuliet no, non mi trovo che qualcuno sia entrato in macchina... non so di chi cazzo sia quel rossetto, non so da quanto sia lì quel rossetto, non so perché sia lì quel rossetto, non so minimamente nulla di quel rossetto...non so minimamente di chi sia quel coso”;

GIULIA – “Certo che è salito qualcuno ... perché le bottiglie d’acqua erano davanti dal lato passeggero e... ora sono dietro quindi qualcuno è salito... ”; “ieri chi è salito in macchina?”; “rispondi come si deve sennò non ti rispondo più e mi vedrai nel binocolo” ..., “deficiente non sono!”; “quando torni chiudiamo i conti!”

ALESSANDRO – “Non è salito nessuno, cosa stracazzo ne so di chi sia quel coso!”.

Alle ore **18,57** lei, chiudendo con un “ciao” e la promessa che ciascuno sarebbe “andato per la sua strada”, smetteva di rispondere e la giornata si chiudeva con l’ultimo messaggio di lui: ad ore **21,01** → “amore, non fare così, non ho fatto nulla...sei arrivata a casa?...ti prego!”.

Anche nei giorni successivi – impegnati ciascuno ai propri posti di lavoro – lei non interloquiva con i messaggini mielosi di lui.

⇒ Il giorno dopo, **10 maggio** ad ore **09,24** → “Oh, sei arrivata? Giuliet, per favore non fare così... credimi, non so nulla di nulla...hey!, mi degni un minimo?...non voglio «ognuno per la sua strada», che cavolo vuol dire?”;

⇒ il giorno dopo ancora, **11 maggio** → “Eddai, Giuliet, non mi ignorare a ‘sta maniera...non esiste fare così che diamine!”.

Giusto precisare, per non lasciare nulla sullo sfondo, che il giorno **13 di maggio** registrava un’altra incursione in rete da parte dell’imputato («ingerito veleno rosso topi»; «veleno rosso per topi uomo») ma, nuovamente, senza nessuna concausalità né proposito omicidiario attraverso condotta concludente. Che, infatti, non è stata attuata e l’evento non si è verificato anche perché, nonostante il broncio della compagna, l’imputato confidava, evidentemente, ancora sulle proprie capacità di imbonitore, propinando menzogne all’una, Giulia, e all’altra, _____, che – nel frattempo rientrata in Italia da Lisbona – decideva di tacere le sue scoperte e di trascorrere il proprio compleanno, che cadeva il 19 di maggio, con l’imputato, in apparente, ritrovata serenità, consacrata in un video amatoriale della durata di qualche minuto, chiuso col proclama amoroso di lui: «OGGI 20 MAGGIO 2023 STO DICHIARANDO, STO AMMETTENDO PUBBLICAMENTE CHE PUOI METTERMI DAVANTI A MILLE SCELTE, MILLE ALTERNATIVE, MILLE PERSONE, MA FRA QUELLE MILLE ...SCELGO E RISCELGO TE,

».

La notte tra il **19 ed il 20 maggio** i due la trascorrevano dunque assieme, con una piccola, fantasiosa, variante sul luogo del pernottamento, non sfuggita all’attenta osservatrice _____, ormai pronta ad affrancarsi da un rapporto sentimentale ancillare che trovava offensivo per sé ed anche per la “rivale”, compagna di vita dell’imputato:

“...avrei dovuto dormire da lui. Ovviamente, la mattina del **19 maggio** mi ha chiamata dicendomi che era scoppiato un tubo a casa del fratello e non era per lui

possibile farmi dormire da lui. Venne quindi a dormire da me, ma io sapevo che era una scusa, la vicenda del tubo, e che in realtà a casa sua ci fosse Giulia...

Anche qui la teste è sincera e riscontrata, avendolo confidato a quest'ultima, ancor prima di incontrarla il fatal pomeriggio.

In un vocale (acquisito come prova) la si sente dire:

"...lo prima di quello, in realtà, sapevo già tutto. E quindi io stavo facendo finta. Io, in realtà, dovevo venire da lui, da voi, e infatti volevo aspettare per vedere cosa s'inventava. E lui mi ha detto quella mattina: «problema, è scoppiato un tubo a casa di mio fratello», quindi lui deve stare da me, quindi «non puoi venire qua»... Sapevo benissimo che era perché in realtà ci sei tu. È per quello... in realtà quella cazzata...cioè ho visto; anche ieri sera che abbiamo parlato io e lui che ovviamente mi ha accompagnato a casa e mi fa: «io, a Giulia ho detto questo, e mi ha fatto vedere la... ho detto: «fammi vedere il messaggio, cosa le hai detto?» e ho visto anche io che, in realtà, aveva detto quella cosa, perché io ero curiosa di sapere cosa ha detto a te per poter stare una notte fuori.

E anche tipo io sapevo, comunque, quando tu eri a Napoli qualche settimana fa, lui ha dormito da me due notti di fila, il 5 e il 6, mi pare. Era quella notte che ho scoperto tutto, che ho preso il suo telefono in mano e ho guardato tutto..."

ed Alessandro IMPAGNATIELLO – la prima fingendo di non sapere, il secondo credendo che lei non sapesse – cenavano, dunque, assieme la sera del 19 maggio, previo confezionamento di altro pretesto – non più il guasto idraulico ma una grigliata con amici – questa volta da rifilare a Giulia TRAMONTANO, che aveva declinato l'invito alla grigliata, preferendo darsi alla sistemazione della cameretta del bambino, sino a quando il 24 (o il 25) maggio sul posto di lavoro, usciva finalmente allo scoperto.

Gli si è avvicinata e lo ha aveva informato di essersi accorta della cinica presa in giro e aver accertato tutte le sue menzogne, di avere trovato il file excel con le prove del falso test di paternità e di volerlo, per questo, lasciare.

Non demordendo, dopo averla ascoltata, l'imputato "...anche di fronte all'evidenza del falso test..." aveva continuato a negare la paternità: "...ha detto che il test l'aveva fatto per farmi stare tranquilla a me, e io gli ho detto che «non voglio stare tranquilla, voglio la verità»..."

Sempre più avviluppato nel suo intreccio di menzogne, Alessandro IMPAGNATIELLO si barcamenava ma non pensava (ancora) all'omicidio. Contava ancora di possedere capacità manipolative e di persuasione.

Lo si evince dai contestuali messaggi che scambiava in allora con la compagna, lei ancora ostile a tratti ma, forse anche per il bene del figlio prossimo alla nascita, non del tutto maldisposta verso la normalizzazione dei rapporti.

⇒ Per esempio il 25 maggio i contrasti sembrano insanabili. Ad ore 13,55 lui scrive a lei → "Eddai non mi ignorare a 'sta maniera" e questa volta lei non rimane in silenzio; risponde: "sono al lavoro...non posso rispondere al cellulare"; non risponde al telefono però replica in chat e aggiunge:

GIULIA – (ad ORE 14,15) → "Io non voglio più combattere e vivere una vita non soddisfatta al fianco di una persona sbagliata. Non ho fiducia in te e non ne avrò mai, ormai il vaso è rotto e io non voglio sistemarlo";

(ad ORE 14,39) → *"accetta la mia decisione e chiudiamo discorso. Non voglio altre discussioni, ansie, frustrazioni e rabbia continua, lasciami stare. Non sono felice e vorrei ritrovare la mia tranquillità"*

ALESSANDRO → *"e vuoi trovare la tranquillità mettendomi da parte?"*

GIULIA – (ORE 14,44) → *"sì, non voglio più che tu sia il compagno, così da non aspettarmi più nulla e trovare la mia pace. Condividiamo una casa finché sarà necessario"*.

ALESSANDRO → *"ma veramente tu, prima di far nascere un bambino, tu vuoi già dividerci? Ma che madre sei?... ma te lo chiedi?...ma ti sembra normale parlare così, con un bambino in pancia...non ti fa per nulla onore parlare così"*.

GIULIA → (ORE 14:55:38) *"Importante che tu sia un buon padre. lo penso a me"*.

⇒ Solo il giorno dopo, però, 26 maggio, la coppia IMPAGNATIELLO-TRAMONTANO sembra aver trovato se non una complice armonia, almeno un sano equilibrio.

Nulla fa ancora presagire quel che sarebbe accaduto 24 ore dopo.

Alle ORE 18,13 si scambiano informazioni ordinarie, sulla loro quotidianità, in particolare documenti da presentare al C.A.F. e lei scrive a lui: *"in settimana va anche [il fratello dell'imputato: ndr] a controllare con tutte le carte, non ti lasciare la testa, capisci prima"*.

Alle ORE 20,21 l'imputato, dal posto di lavoro, si mostra premuroso ed accudente (*"tutto ok? Mangiato qualcosa?"*) e lei, risponde serenamente, non lo snobba, non oppone un offeso silenzio: *"sono già a letto...mi pesa troppo la pancia"*.

A fronte di siffatte risultanze, si deve perciò dissentire da una lettura, che si propone come gravemente indiziante, delle ricerche effettuate quel giorno in rete (*"come disconnettere Whatsapp"; "come disconnettere Whatsapp dispositivi mobili"*) secondo cui l'imputato – che aveva *"...lungamente programmato e meditato..."* l'omicidio – con la ricerca di tali informazioni – *"...già realizzava di mandare, come poi ha effettivamente fatto, messaggi dal telefono di Giulia a familiari ed amici dopo il delitto..."* (così la MEMORIA/CONCLUSIVA delle Parti Civili, a pag. 4).

Sarebbe l'ennesima forzatura valutativa, poggiata solo su assertive supposizioni. V'è una lettura alternativa, assai più convincente.

L'imputato non cercava ausilio tecnologico per cancellare tracce di un omicidio che non aveva ancora pensato di perpetrare nei tempi, nel luogo e con le modalità che poi lo caratterizzeranno. Messo alle strette, costretto a ricorrere a scuse sempre più stravaganti, egli cercava solo il modo di cancellare le tracce dei suoi tradimenti, del resto scoperti dall'acuta fidanzata "ufficiosa" proprio grazie all'improvvido momentaneo prestito – di *smartphone* e *l-pad* – che, sicuro di sé, le aveva concesso.

Non è certo un caso se nei suoi *devices* non si sia trovata sorte del falso test di paternità, recuperato solo grazie ai controlli dispiegati sugli apparecchi mobili di e dell'amica/collega della vittima,

⇒ Persino il giorno 27 maggio, giorno del delitto, sino agli eventi cruciali di quel pomeriggio di cui subito si dirà, i toni fra vittima e imputato sono "leggeri", quasi di riconciliazione, contribuendo, forse, ad alimentare illusioni e sicumera in quest'ultimo che nulla sarebbe cambiato nei rapporti interpersonali.

I due parlano del gatto (il "patatone") e lei, ironizzando sull'inevitabile aumento di peso che la gravidanza porta con sé, scrive (ad ORE 12,31), *"pure il gatto è*

umentato" e poi (ad ORE 14,49) sempre lei, ricorrendo ad un vezzeggiativo: "TATO, richiamami appena puoi, please".

Un minuto e mezzo dopo – ad ORE 14,50,31 – tutto cambiava irreparabilmente. Giulia TRAMONTANO veniva contattata da _____ ed avviava con lei un articolato scambio di messaggi, in chat e vocali, che le consentiva di scoprire molto più che un tradimento.

Veniva a conoscere l'oltraggioso 'disconoscimento' della paternità a mezzo del falso profilo biologico; l'offensivo giudizio sulla sua persona (una squilibrata bipolare con tendenze suicida); i pretesti accampati per trascorrere serate e notti fuori casa, lasciandola da sola nei preparativi per ricevere degnamente il bambino atteso ⁵ e quant'altro sarebbe, di lì a poco, emerso, ivi compresa una maternità della sua interlocutrice, coeva alla sua, ma penosamente rinunciata.

Gli eventi stavano per precipitare ed il dramma per deflagrare, epperò – ancora per qualche frazione temporale – nella **inconsapevolezza dell'imputato**, che, confidando sulle proprie abilità affabulatorie, credeva ancora di poter parlare separatamente con l'una e con l'altra, avendo modo di prepararsi. Forse per un eccesso di presunzione. O, forse, perché la giovane "fidanzata" _____ – la quale era dal giorno del suo compleanno che stava simulando per misurarne il grado di sfrontatezza ("...stavo facendo finta...(...) volevo aspettare per vedere cosa s'inventava...") – glielo aveva fatto credere:

– (in chat con Giulia T.): "*mi ha detto: «possiamo parlarne domani?». Io gli faccio: «ma tu non ti preoccupare, io so già tutto e anche lei. Se vuoi parlare domani, parliamo domani»...*".

Gli intendimenti di _____ erano però di segno opposto. Non era più il caso di procrastinare e proseguire nella farsa: Giulia TRAMONTANO doveva essere subito messa in guardia, senza dar modo a lui di ingraziarsela per l'ennesima volta; dovevano essere assieme per sbugiardarlo ed impedirgli d'accampare scuse:

– (in un vocale diretto a Giulia T.) "*...Perché se voi parlate da soli, lui ti racconterà qualsiasi cosa, ma come ha fatto l'altra volta, quindi non ha neanche senso. Non ha senso perché lui vuole, tipo... aspetta che potrebbe essere qua [_____ e Alessandro IMPAGNATIELLO sono colleghi, in quel momento sono entrambi in servizio; lei non vuole che lui senta. Non ancora: ndr]. Cioè, lui sta cercando di scappare adesso per salvarsi, raccontarti delle cazzate per poi parlare domani e provare a farti cambiare idea, provare a raccontarti altre cazzate per salvare la situazione...*".

1.5 ⇔ Le prove dichiarative, univoche e dirimenti.

Ha riferito, dunque, la teste _____, nel corso della sua deposizione, di aver deciso, quel pomeriggio sabato 27 maggio di prendere contatto diretto con Giulia TRAMONTANO della quale era riuscita a recuperare il numero di cellulare

⁵ illuminante un suo vocale: "*Stiamo parlando di uno che pur di venire al tuo compleanno mi ha fatto ricevere i mobili della stanzetta del bambino da sola, due consegne e un'installazione, non mi ha spostato i mobili, ho dovuto chiamare i suoi genitori per aiutarmi, che sono incinta di otto mesi. Mi ha lasciato una libreria che non riuscivo a spostarla, tavoli e sedie. Perché? Perché una glielata! Ma che cazzo di merda! Madonna!*".

attraverso l'i-pad dell'imputato "...quando l'avevo ricevuto in prestito..." nel viaggio per Lisbona.

L'aveva chiamata e si era presentata, ricevendo conferma di non essere, a sua volta, una inopinata "sorpresa": "...lei sapeva già chi fossi, perché aveva iniziato anche lei in parallelo [dopo il cosmetico trovato sull'auto: ndr] ad informarsi su di me...".

"...Lì in quella conversazione con Giulia ci siamo accordate pacificamente, anche perché eravamo entrambe vittime di un bugiardo...".

Dice il vero, la testimone. Già lo si è anticipato. Nessuna rivalità, nessuna gelosia, solo solidale complicità trasparente dai dialoghi fra le due giovani donne; il loro "bersaglio polemico" è soltanto il "traditore" di entrambe:

"...le ho spiegato chi sono e la situazione comunque, che io sono stata incinta e anche per quel motivo volevo farlo, perché io potevo essere nella stessa sua situazione. Quindi, mettendomi nei suoi panni, avrei voluto sapere, io, chi avevo a fianco in quella situazione. E lei, in quel momento, mi ha ringraziato e voleva vedermi..." (trascrizioni, pag. 20);

"...nel corso di queste, quasi, due ore di messaggi ci siamo poi accordate per vederci noi due insieme ad Alessandro, senza dirgli nulla a lui..." (

È vero anche questo.

Lo testimoniano i messaggi-whatapp.

GIULIA – ad ORE 14,53,59 → "ma se vengo stanotte, quando finite? **Ovviamente non dire a lui che vengo**";

– ad ORE 15,02,20 → "mezzanotte circa"; "se vuoi ti aggiorno"; "ma lui finisce prima oggi";

GIULIA – ad ORE 15,02,53 → "ah, cazzo!, ma è vero, scusa. Convinta che lui finisse stanotte. **Volevo che ci fosse anche lui davanti**";

– ad ORE 15,03,56 → "Se no vieni quando finisce lui o quando vuoi. Gli altri a lavoro fanno tutto quindi sono sicura che mi lascerebbero scendere per questa cosa".

GIULIA – ad ORE 15,04,20 → "ok, vengo allora quando finisce lui...19,30 sono lì"; "**ok, non dirgli che vengo, ci vediamo dopo**".

Segue un vocale col quale chiedeva a Giulia TRAMONTANO di anticipare l'appuntamento:

– "Ma posso chiederti un favore? Riusciresti a venire un po' prima? Perché se lui finisce alle sette e mezza, però io in teoria inizio il servizio alle sette e mezza, quindi per me sarebbe meglio anche... tipo io scendo – non lo so – alle sei a mangiare, però tipo fino alle sette e mezza ci sono...[...] per scendere e parlare. Perché vorrei esserci ovviamente. Cioè, non so, anche... non so, alle sei e mezza-sette, così se riesci. Sennò tranquilla. Però secondo me sarebbe meglio così senno io dovrò salire, che poi noi abbiamo..., cioè al ristorante oggi siamo belli pieni e quindi sarà un po' più complicato. **Però anche io, cioè, voglio finire questa cosa adesso, basta. Basta, mi sono rotta i coglioni**".

Così sarà, e l'appuntamento fra le due giovani verrà anticipato.

Alle ore 15,05 Giulia TRAMONTANO contattava una sua amica, la già citata

(escussa in qualità di teste all'udienza 11/11/2024) chiedendole se avesse "...cinque minuti per ascoltarla...".

Le raccontava, turbata ed anche arrabbiata, che poco prima una ragazza di nome Allegra l'aveva cercata per confidarle della sua relazione con Alessandro che durava da parecchio tempo, circa un anno, quindi non era una "scappatella".

Ed era alle ore 15,37 che la vittima inviava anche all'amica – ricavandone uno *screenshot* dai messaggi in *chat* scambiati con – il famoso test-DNA-negativo di paternità, dicendosi sconcertata, altresì confidandole che quello stesso pomeriggio si sarebbe recata ad un appuntamento concordato con la ragazza presentatasi come " ".

Mentre queste interlocuzioni – e molte altre – avvenivano, **Alessandro IMPAGNATIELLO non sapeva ancora nulla**, come si evince dalle testimonianze di sua madre e di suo fratello i primi ad essere informati dei "battaglieri" propositi della 'nuora/cognata'.

⇒ ud. 07/03/2024 (trascrizioni da pag. 81 e ss. **deposizione**);

Ha riferito madre dell'imputato, che quel pomeriggio si trovava a Desio a casa del figlio primogenito allorquando, verso le ore 15.00, quest'ultimo riceveva una telefonata da Giulia, che, molto agitata, con *pathos*, lo informava del fatto di essere ormai certa che Alessandro avesse una relazione sentimentale con un'altra donna.

le chiedeva come facesse ad esserne così sicura e Giulia gli diceva di essere stata contattata poco prima per telefono direttamente dalla "fidanzata/amante", tal

A questo punto, la signora e il marito – sollecitata dal figlio e consenziente Giulia – partivano alla volta di Senago, per consentirle di sfogarsi e per evitare di lasciarla sola.

Secondo il ricordo della testimone vi arrivavano tra le 15,30 e le 16,00 circa.

Al loro ingresso in casa Giulia TRAMONTANO stava ancora "chattando" con che continuava ad inoltrarle foto, messaggi e video scambiati con Alessandro, con sua grande preoccupazione per le condizioni emotive della giovane: "...Giulia, con il cellulare, ancora che parlava con questa ragazza, questa si parlavano, si 'messaggiavano', mi faceva vedere questo video, e io le dicevo «basta, basta, non guardare più, sei incinta, dille di finirla!»...".

Giulia TRAMONTANO chiudeva quindi la conversazione con e, fuori di sé, mostrava a lei e al di lei marito, pure presente, le foto e i messaggi appena ricevuti, che provavano con certezza la relazione tra quella ragazza ed Alessandro, nonché un video che riprendeva l'interno della abitazione di via e provava come quella ragazza avesse addirittura frequentato la casa coniugale, verosimilmente quando Giulia si trovava a Napoli presso la famiglia di origine.

Per quanto rammentava la testimone, era stata la giovane a proporre di incontrarsi quello stesso pomeriggio presso l'*Armani Hotel* di Milano ove sia lei che Alessandro lavoravano, e di coinvolgere in un incontro "chiarificatore" anche suo figlio Alessandro.

s'era detta contraria a simile iniziativa, buona sola – dal suo punto di vista – ad aggravare il patema d'animo della nuora; e tuttavia, constatata la determinazione di quest'ultima – che appariva, sì, molto arrabbiata ma al tempo stesso determinata a porre il compagno davanti ad un tradimento sospettato da tempo e sempre da costui negato – le diceva che l'avrebbe accompagnata assieme a suo marito

Giulia TRAMONTANO rifiutava la loro presenza all'imminente incontro con però accettava di farsi accompagnare in macchina fino alla stazione metropolitana MM3 – fermata-COMASINA.

Secondo i ricordi della testimone ciò accadeva verso le ore 17.30 e, durante il tragitto, la giovane prometteva loro che li avrebbe chiamati anche per farsi venire a riprendere, sempre alla stessa fermata di metropolitana, dopo l'incontro con

Ed effettivamente circa un'ora e mezza dopo, poco prima delle ore 19,00, la nuora le telefonava pregandola di andare a prelevarla.

L'aveva trovata calma, decisa, senza più un dubbio su ciò che avrebbe fatto. Le diceva che avrebbe, irrevocabilmente, interrotto la relazione con Alessandro:

"...la frase che mi ha detto «aspettati che entrerà un'altra nuora», e io le ho detto «a casa mia un'altra non ci entrerà più»... ma Giulia non voleva più saperne di Alessandro e mi ha detto: «non preoccuparti perché voi sarete per sempre i nonni»...".

ha ricordato di avere pregato insistentemente e vanamente la giovane di non salire in casa, di prendersi un po' di tempo per riflettere e seguirla a casa sua: temeva che la scoperta del tradimento potesse provocare una violenta discussione tra i due:

"...«Vientene a casa – le aveva detto – perché adesso è fonte di discussione, evita», ma non c'è stato verso, non c'è stato verso, e mi ha detto «non ti preoccupare, io sono tranquilla e vado»...".

Non l'aveva più vista né sentita.

La testimonianza di _____ – madre dell'imputato e per questo titolare dello *ius tacendi*, diritto cui ha rinunciato, rilasciando dichiarazioni sofferte e sincere – è riscontrata anche, ma non solo, dalle dichiarazioni di

suo figlio nonché fratello di Alessandro. Oltre che dalla s.i.t. **29/06/2023** (acquisite con il consenso delle Parti, ex art. 493, 3° co. c.p.p.) rilasciate da suo marito

Quest'ultimo, con gli operanti, così si era espresso:

"...Giulia ci raccontava che aveva parlato al telefono con _____ la quale le aveva raccontato della relazione con Alessandro. Noi abbiamo cercato di calmarla ma nel frattempo Giulia veniva contattata nuovamente da _____, la quale le chiedeva di incontrarsi fuori dall'Hotel Armani per parlare di persona. Giulia accettava. Sabrina cercava di far cambiare idea a Giulia ma lei non volle sentire ragioni. A questo punto ci offrimmo di accompagnarla all'incontro con _____, perché eravamo preoccupati dallo stato di agitazione in cui versava Giulia e non volevamo che le potesse accadere qualcosa...[...]. Giulia decideva di andare da sola e ci chiedeva di essere accompagnata in Comasina, da dove avrebbe poi preso la metro per raggiungere _____ all'Hotel Armani di Milano. Noi così facevamo e prima di lasciarla alla metro le chiedevamo di ricontattarci per andare a riprenderla al ritorno da Milano. Ricordo che mentre la accompagnavamo alla metro. Giulia riceveva una telefonata da Alessandro...le chiedeva di non andare all'incontro con _____ e di parlarne prima loro, a casa Giulia dal canto suo gli chiedeva di fermarsi al lavoro e di attendere il suo arrivo. Lì, avrebbero avuto un confronto con _____. Alessandro insisteva nel convincere Giulia a non andare all'incontro ma Giulia non sentiva ragioni...".

Come d'intesa, erano poi tornati a riprenderla alla fermata della metropolitana. Giulia TRAMONTANO, che non era riuscita ad incontrare il compagno, aveva comunque ricevuto conferma da [redacted] del tradimento e del florilegio di inganni e bugie che ne era seguito.

Era meno tesa ed agitata di quando l'avevano accompagnata alla stazione-MM, per nulla impaurita e, soprattutto, determinata a troncare la relazione e la convivenza per tornare dai suoi:

"...anche per cercare di non far litigare Giulia e Alessandro, io e [redacted], nel tragitto dalla metro a casa, chiedevamo a Giulia di venire a dormire da noi in modo da calmarci un po', prima di avere il confronto con Alessandro. Giulia rifiutava, mostrandosi decisa e serena. Era sicuramente meno agitata di quando l'avevamo lasciata alla metro e appariva convinta e decisa, ci diceva che potevamo stare tranquilli..."

⇨ **ud. 07/03/2024** (trascrizioni da pag. 106 e ss.),

Sentito come testimone, ha spiegato che tra il mese di aprile e maggio, Giulia gli aveva confidato che i suoi sospetti sul tradimento di Alessandro, che da un po' la tormentavano, erano quasi certamente fondati, poiché aveva trovato sull'autovettura di lui un burro di cacao che non era suo e non poteva che appartenere ad una donna.

Aveva chiesto spiegazioni al compagno ma costui aveva provato a rassicurarla, raccontandole che di quell'oggetto non sapeva alcunché; forse era caduto ad una collega cui aveva dato un passaggio. Il che non l'aveva punto convinta anche perché Alessandro era da un po' di tempo assente, spesso scontroso, disinteressato al nascituro, trovava ogni occasione per restare lontano da casa, come quando decideva di festeggiare il compleanno non con lei, ma con degli amici a Piacenza.

Sabato **27 maggio**, di pomeriggio, verso le ore **15:00**, mentre si trovava a casa, in Desio, con i familiari, Giulia lo aveva chiamato e, assai alterata, gli raccontava di aver ricevuto poco prima una telefonata da una tale [redacted] che la informava di essere l'amante di Alessandro e per convincerla della verità della relazione con lui le inoltrava i diversi messaggi vocali che Alessandro le aveva inviato, diverse foto che li ritraevano insieme, e addirittura un video della abitazione coniugale di via [redacted], dimostrandole di essere stata in quella casa quando lei era assente, essendosi recata a Sant'Antimo di Napoli, dalla famiglia di origine.

Non sapendo come confortarla, aveva chiesto alla cognata se non volesse essere raggiunta da sua madre, [redacted] che in quel momento si trovava in casa con lui: *"...le dissi: «Giulia se me lo permetti lo dico a mia madre...che sei a casa da sola, ti puoi sfogare con lei; ti sta vicino e parlate»..."*

Giulia acconsentiva e la [redacted] si era precipitata accompagnata dal marito. In attesa della suocera, Giulia aveva continuato a scrivere a [redacted] per cercare di liberarsi da rabbia e frustrazione, ed egli, molto preoccupato anche per lo stato avanzato della sua gravidanza, tentava invano di confortarla.

Non l'aveva più sentita.

Sono circostanze veritiere, confermate – nei movimenti e negli orari – dalle telecamere di sicurezza installate in loco.

Alle ore **16,20** Giulia TRAMONTANO usciva di casa. Era assieme alla "suocera" e al marito di quest'ultima,

Le telecamere inquadrano anche un'altra giovane donna che risulterà essere sorella dell'imputato, la quale però non salirà a bordo della *Hyundai* bianca con la quale i coniugi accompagneranno Giulia alla fermata della metropolitana-MM3 "COMASINA" diretta alla fermata "MONTENAPOLEONE", pronta ad incontrare

Mentre è in metropolitana, Giulia TRAMONTANO invia una serie di messaggi al compagno ed è in questo momento – non ad ore 15,00 come riportato nella sentenza di prime cure, anche se poco cambierebbe – che l'imputato viene messo al corrente dell'intenzione delle due donne di incontrarsi, confrontarsi davanti a lui, ponendolo sul "banco degli accusati" ma non in un luogo qualunque, proprio all'*Armani Hotel*: una è già sul posto di lavoro, l'altra sta per giungervi.

L'illusione di rabbonirle, separatamente, comincia a dissolversi.

GIULIA – ad ORE 16,20:50 – ORE 16,21:47 → "sono in metro"; "ti avviso!"; "non ti muovere da là"; "non ti muovere che non faccio doppia strada! Non ti muovere!".

Con si era lasciata con l'impegno di incontrarsi quanto prima:

GIULIA – ad ORE 15,56:54 → "voglio togliermi subito questa cosa";

– ad ORE 15,57:08 → "sì, sì, fai bene" "ma vuoi che ti mando tutto, così guardi e ascolti con calma prima di venire?";

GIULIA – ad ORE 16,08:30 → "sì, per favore".

Durante il percorso, Giulia TRAMONTANO avvisava , che, a sua volta, la informava della "fuga" di Alessandro:

GIULIA – ad ORE 16,17:27 → "sto venendo ora".

Riceve altre "prove" dei tradimenti come promesso ("ti mando tutto").

GIULIA – ad ORE 16,23:27 → "cazzate che crede solo lui..."; "tranquilla, ha le ore contate Alessandro";

– ad ORE 16,25:04 → "sta andando"; "aggiornami";

GIULIA – ad ORE 16,38:24 → "sono in metro"; "anche se è scappato, almeno parliamo lo e te".

– ad ORE 16,40:51 → "ok, fammi sapere quando arrivi"; ad ORE 16,41:01 → "ma lui sa che stai arrivando o pensa che sei a casa?"

GIULIA – ad ORE 16,41:10 → "sa che sto arrivando": è vero. Lo aveva avvisato venti minuti prima, con il messaggio precitato.

– ad ORE 16,42:50 → "e lui?"; dopo avere ricevuto una immagine, commenta: → "che pezzo di merda"; ad ORE 16,48:38 → "dove sei?"

GIULIA – ad ORE 16,48:43 → "morirà dentro, sicuro. Stai tranquilla. Sono a Zara" ad ORE 16,49:01 → "cinque fermate e ci sono";

– ad ORE 16,52:05 → "ok, scendo";

GIULIA – ad ORE 16,53:03 → "vengo ai gradoni" – "porti un accendino, per favore?".

– ad ORE 16,53:54 → "ok, tranquilla".

Subito dopo, le due giovani donne si incontravano davanti all'*Hotel Armani*, venendo riprese dalle telecamere.

I fotogrammi sono un reperto facente parte degli atti processuali. Le immagini sono un documento.

Le due si abbracciano, sembrano più vecchie amiche che si rinvengono dopo molto tempo, piuttosto che due sconosciute che si vedono per la prima volta solo per raccontarsi dei tradimenti patiti dal medesimo uomo, ed è perciò del tutto credibile ciò che, deponendo in dibattimento, ha testimoniato: si trattò un

confronto franco, pacato, sinceramente amicale, terminato un paio d'ore dopo, con l'intesa di tenersi aggiornate, tanto che alla ricezione dei primi messaggi "simulati" – inviati dall'imputato, dopo il delitto, fingendosi la vittima – immediatamente ne coglieva il tenore freddo, distaccato, straniante e oltremodo sospetto ("...ho ricevuto dei messaggi, ma con un tono completamente diverso. Non sembravano i messaggi che ho letto prima e non sembravano scritti dalla stessa persona...": trascrizioni, ud. 7/03/2024, pag. 26).

Sulle modalità amicali, la teste è persino riscontrata da altra voce testimoniale:

⇒ ud. 21/03/2024 (pagina 41 delle trascrizioni):

(TESTE) – sì, lo chef mi fa la domanda, vedendole...erano **entrambe sedute molto vicine** e mi fa la domanda e mi dice: «ma chi è? una nostra ex collega?...che così la saluto». Cioè, **vedendo questo rapporto**, immaginava fosse... tantissimi ex colleghi passano dall'entrata posteriore per salutare, per chiacchierare e per portare i saluti. Quindi, sia per i toni sia perché **visivamente...colpiva il fatto che fossero sedute praticamente attaccate l'una sull'altra a parlare fitto fitto come amiche, come conoscenti, come...**

PUBBLICO MINISTERO – quindi non avete notato una tensione tra loro?

(TESTE) – assolutamente, assolutamente.

Dopo un paio d'ore di reciproche confidenze, le due giovani donne si salutavano, riprendeva servizio in Hotel e Giulia TRAMONTANO si avviava alla fermata della Metro3-MONTANAPOLEONE per poi scendere a COMASINA dove, come d'intesa, la aspettavano i suoi "suoceri" per ricondurla a casa, a Senago.

Prima di unirsi a loro, aveva chiamato l'amica lasciandole un vocale (delle ORE 18,38) con il quale le confidava la sua irrevocabile decisione di lasciare il compagno e tornarsene a vivere con i suoi. Si congedava dicendole che l'avrebbe tenuta informata sulle reazioni di lui, **il quale non l'aveva aspettata sul posto di lavoro ma si era dileguato.**

Il che non solo è vero ma è fondamentale epperò da rimarcare: in fretta e furia, Alessandro IMPAGNATIELLO, non appena saputo che la compagna Giulia stava piombando in Hotel senza che fosse possibile farle cambiare idea, abbandonava il posto di lavoro – accampando un impegno imprevisto come pretesto – e col motorino faceva rientro a casa, in Senago.

Durante il suo tragitto di ritorno, Giulia TRAMONTANO riceveva un messaggio da (ORE 18,45 → "tienimi aggiornata") e ne inviava, in sequenza, di cruciali all'imputato.

Si noti bene l'orario e si valuti il tenore di ciascuno, ponendolo in relazione a quello dei messaggi precedenti di due ore, coi quali gli intimava di non "muoversi di là!":

GIULIA – ad ORE 18,26:01 → "ti amo, wow! Sono curiosa di sapere cosa ti inventerai ora!" [l'imputato non può non aver compreso che tutte le fantasiose corbellerie sin lì propinate, all'una e all'altra, sono state scoperte. Come finirà per ammettere:

PUBBLICO MINISTERO – fino al 27 di maggio le due donne sospettavano una dell'altra ma non sapevano, non erano certe dell'esistenza?

IMPUTATO – esatto ⁶].

⁶ Esame dell'imputato (trascrizioni, pag.30 ud. 27/05/2024).

GIULIA – ad ORE 18,26:30 → *“...e, gran pezzo di merda che non sei altro, quella è casa MIA e tu non devi farci entrare nessuno, hai capito?! Quanto fai schifo alla ra(ga)zza umana!”* [l'imputato non può non aver compreso il riferimento all'ospitalità notturna offerta ad [redacted] profittando dell'assenza prolungata di Giulia TRAMONTANO, allorché quest'ultima faceva visita alla famiglia, in Campania].

GIULIA – ad ORE 18,27:12 → *“Hai fallito nella vita, 2 figli con 2 madri diverse. Che tu possa affogare nella merda che ti crei da solo”;*

GIULIA – ad ORE 18,29:55 → *“sto tornando a casa, fatti trovare”.*

Purtroppo, questa volta, le darà ascolto. Si farà trovare. Pronto.

Alle ore 19,05 le telecamere riprendevano la breve sosta in via [redacted] dell'autovettura *Hyundai* in uso ai coniugi

Vi si può ancora vedere la discesa dal veicolo di Giulia TRAMONTANO; lei che, da sola, si dirige verso il cancelletto pedonale ed entra; i “suoceri” che fanno manovra e si allontanano.

Nessuno di loro tre può nemmeno lontanamente immaginare che le preoccupazioni materne della signora [redacted], tuttora ricordate nella sua deposizione testimoniale – una nuora, inviperita e determinata a lasciare, questa volta definitivamente, suo figlio Alessandro; il litigio che, prevedibilmente, ne sarebbe seguito; le possibili urla di entrambi, magari infarcite di qualche insulto di troppo; una relazione che si chiudeva dolorosamente, nonostante un bimbo in arrivo – erano preoccupazioni comprensibili, giustificate, ma purtroppo superflue in quel caso, perché oltremodo riduttive.

Nessuno dei tre poteva sapere ciò che invece sapeva già benissimo l'imputato: non ci sarebbero state recriminazioni, spiegazioni, menzogne o richieste di perdono; non ci sarebbe stato neppure il tempo di litigare.

All'ultimo dei messaggi ricevuti (*“sto tornando a casa, fatti trovare”*), Alessandro IMPAGNATIELLO rispondeva avendo in mente non più una compagna in stato di gravidanza, da rabbonire, da convincere o con cui bisticciare, bensì solo un cadavere di cui disfarsi.

Una manciata di minuti prima del rientro di lei, le aveva risposto, scrivendo: *“avisami quando stai per tornare”*. E poi, venticinque secondi dopo, aveva effettuato una ricerca, eloquentissima:

ALESSANDRO I. – ad ORE 19,00:25 → *“ceramica bruciata vasca da bagno”; “ceramica bruciata vasca”.*

Appena Giulia TRAMONTANO metteva piede nell'appartamento ove era attesa, veniva assalita ed uccisa.

Solo un tempo infinitesimale le veniva concesso per urlare la sua rabbia provocata dalle offese ricevute, poi più nulla:

⇒ ud. **12/02/2024** (pagina 69 delle trascrizioni), deposizione vicina di casa della coppia IMPAGNATIELLO-TRAMONTANO:

«...sono rientrata che potevano essere le sei e un quarto, sei e venti...solite cose che si fanno, sono andata in cucina e ho incominciato a preparare la cena. Dopo un po' sono andata in camera da letto per mettermi il pigiama. Avevo le gelosie chiuse e le finestre aperte. Potevano essere state le sette meno un quarto, le sette...adesso non glielo so dire esattamente l'orario, però era sempre nell'arco di un quarto d'ora, sono stata in cucina un quarto d'ora, venti minuti, al sabato non faccio grosse

cose. Mi stavo cambiando e ho sentito una voce di donna, dalla parte destra, dunque dalla camera...[...]...non si capiva niente di quello che diceva perché – anche se confiniamo – è abbastanza distante dalla mia camera da letto, non so dove erano loro, che poi non so neanche se fosse... [un litigio: ndr], io ho sentito gridare, non gridare, litigare, ma non era un grido di dolore, non era un grido di aiuto, era... probabilmente era rientrata in quel momento ...[...], sì, improvvisamente l'urlo, il litigio – io lo chiamo litigio – sarà durato un minuto, un minuto e mezzo, forse due, adesso non lo so. Poi, improvvisamente, basta, finito, la litigata era finita, secondo me...

E poi su contestazione in ausilio alla memoria, con conferma di quanto – in allora – dichiarato: “...ho sentito gridare. Era una discussione accesa durata circa uno o al massimo due minuti. Ho sentito una ragazza urlare con voce stridula, come capita a me quando urlo. Come ho detto, il tutto è durato pochi minuti.

DOMANDA: Dopo questo litigio ha sentito altro?

RISPOSTA: Assolutamente no. Silenzio»...”.

Giulia TRAMONTANO era stata uccisa.

Iniziava quel macabro rituale che la sentenza di prime cure – nel ricostruire il fatto e le indagini – riporta con completezza e precisione. Compresi i tentativi di distruzione del cadavere dapprima collocato nella vasca da bagno, attraverso il fuoco, in coerenza con la ricerca in rete, appena effettuata. Comprese le azioni dei giorni successivi per liberarsi del corpo e per tentare, vanamente, di sfuggire al focus investigativo che si stava indirizzando sulla sua persona.

Alla relativa lettura si rinvia per *relationem*, giacché ripetizione e copiatura in questa sede sarebbero inutile appesantimento.

1.6 ⇒ Il movente: una ulteriore prova dell'insorgere del proposito criminoso.

Anche se non si deve mai confondere il movente di un delitto con la ponderazione e la pianificazione dello stesso – in sostanza con la sua premeditazione e nemmeno con il suo *coefficiente psichico doloso* – dice bene la Difesa tecnica di parte civile (v. a pagina 6 della MEMORIA conclusiva) quando chiede di non sottovalutarlo, neppure e vieppiù nella presente fattispecie, in quanto comunque utile alla definizione processuale di un “femminicidio”, davvero *sui generis*, per molla propulsiva, rispetto a quella che accomuna, sovente, la violenza di genere.

È sollecitazione corretta, ma poi è la stessa Parte Civile che finisce per errare del tutto, quando – producendosi in un esercizio di economia domestica sull'estratto di conto corrente intestato ad IMPAGNATIELLO Alessandro – sottrae al centesimo/decimale bollette, rate di finanziamento, contributi alimentari, spese correnti e di condominio, aggiungendovi mance e stipendi per giungere alla conclusione di un movente, qui, di natura prettamente economica e di profitto (*ibidem*, pag. 7 e 8 MEMORIA conclusiva).

Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità storica e processuale.

L'imputato non ha mai apertamente confessato il movente, inteso come quel recondito impulso psichico che ha guidato la sua mano omicida, apparentemente inspiegabile ed irrazionale, visto che, per la seconda volta – la prima era stata la fissazione dell'intervento di I.V.G. del gennaio 2023 – Giulia TRAMONTANO palesava una decisione di vita e di relazione – andarsene e prendersi cura del nascituro solo con l'ausilio dei familiari – perfettamente confacente ai suoi desiderata.

gravidanza della Questa seconda, non essendo conosciuta da nessuno, non richiedeva alcuna spiegazione e ha consentito l'interruzione di gravidanza senza troppe difficoltà..." (appello, pag. 12).

Se nessuno sapeva, l'«immagine di sé» era salva.

Invece, nel rapporto di coppia "ufficiale" – informate le famiglie e i relativi circuiti relazionali – aveva preso il sopravvento la necessità di conservare la finzione del giovane uomo, avviato al successo nella professione prescelta, padre responsabile e fiero del figlioletto in arrivo. Al pari del primogenito. Salvo poi negare, all'occorrenza, la paternità di entrambi e porsi alla clandestina ricerca di mezzi scriteriati e criminali per sopprimerne almeno uno. La fatica di fingersi responsabile senza saper sopportare il peso delle responsabilità:

"...Ho impedito l'aborto perché non riuscivo ad assumermi la responsabilità di un aborto, nei miei confronti, di Giulia, ma anche della sua famiglia e della mia...".

"...In quel momento era sbagliato abortire. Non potevo affrontare un discorso con la mia famiglia e l'altra...".

Non si vede davvero perché non credere ad Alessandro IMPAGNATIELLO quando, all'evidenza, è sincero.

Ed è genuino, nel descriversi intimamente, anche quando – nel rispetto della *ratio* delle regole poste a garanzia del diritto di difesa (art. 62 e 228 c.p.p.: cfr. trascrizioni, pag. 27 dell'udienza 27/05/2024) – prendendo a prestito la spiegazione offerta in colloqui clinici (ed extraprocessuali) ove di sicuro non ha fatto velo l'esigenza di discolarsi minimizzando – egli diceva:

"...I miei incubi si sono purtroppo verificati il 27 maggio: non ero più io che controllavo – che ero in grado di controllare – la situazione con Giulia e ma erano loro che, scoprendomi, mi avevano sputtanato e ridicolizzato...".

Ed eccoci nuovamente al momento emotigeno, quello più intenso, negativo, apicale, scatenante; a ciò che davvero ha infiammato, arroventato un livore, una rabbia che ha prodotto quella *spaccatura abissale che non mi ha permesso di capire più nulla*.

Nella mente di chi si apprestava ad uccidere, con una ardita inversione dei ruoli che solo l'egotismo ed un furore montante possono spiegare, la vittima diveniva la "colpevole" dello "sputtanamento", del *trauma a livello lavorativo, della immagine distrutta*, e quindi da "punire" senza appello:

IMPUTATO (ESAME)– *...era una forte presenza (INTENDI: «la mia»: ndr) sul luogo di lavoro perché io ci tenevo particolarmente alla mia carriera, ci tenevo particolarmente al posto di lavoro, era un ambiente che mi appagava, era un ambiente in cui ero molto stimato dai miei colleghi ed era un ambiente che mi stava dando, nel corso del tempo, ottime opportunità di crescita a livello di carriera personale*.

Ed è stato dunque per preservare, o forse, illudersi di preservare, tutto ciò, e, ancor prima, per punire colei che – agli occhi dell'agente, beninteso – tutto ciò stava, pericolosamente, compromettendo, che un brutale, disumano ed insensato omicidio ha spento una vita di soli ventinove anni, prossima a metterne al mondo un'altra.

Alessandro IMPAGNATIELLO ha ucciso Giulia TRAMONTANO non già perché lei voleva lasciarlo; non già perché gli stava dando un figlio che, in fondo, non

desiderava affatto, e neppure perché paventava un futuro di carte bollate e controversie giudiziarie per obblighi di mantenimento e affido congiunto.

Alessandro IMPAGNATIELLO ha ucciso la sua compagna perché lei – non accettando di confrontarsi altrove – lo aveva sbugiardato dinnanzi a coloro che, ai suoi occhi, rappresentavano la proiezione “pubblica” di sé, la facciata ostensibile, infliggendogli quella ch’era per lui intollerabile umiliazione.

Semplicemente ineccepibile, sul punto, la conclusione dei periti del giudice, eppertanto da far propria e ricomprendere fra i *motivi del decidere*: non si cerchino risposte nella scienza psichiatrica, che non può darne quando l’agente è perfettamente imputabile; si cerchi nei principi dogmatici del diritto penale, giacché in essi è la soluzione per la commisurazione della risposta sanzionatoria:

“...Nelle condotte contestate viene allo scoperto la difficoltà di poter pensare diversamente, cioè di poter andare avanti in modo diverso rispetto a quanto sono le proprie attese.

Quanto descritto appare impermeabile all’implicazione di un eventuale disturbo psichiatrico grave o significativo al momento dei fatti: non c’è salto logico, i gesti non appaiono inderivabili dalle premesse, né interrompono il percorso esistenziale, nel senso che vi si inscrivono come momenti drammatici, ma comprensibili in relazione alla struttura di personalità del p. [periziando: ndr], alla sua storia personale, al clima relazionale con GIULIA ed al ruolo delle vittime [si noti, l’uso, arguto, del plurale “vittime”: ndr].

In altre parole, questi delitti acquisiscono comprensibilità non tanto studiando le problematiche psichiche dell’imputato – come detto del tutto assenti – quanto spostando il fuoco sulla sua storia esistenziale, sulle dinamiche relazionali, come i diversi fattori si siano ingranati in questa particolare vicenda, aspetti questi di esclusiva competenza della Ecc.ma Corte, in quanto scevri da disturbi psichiatrici.

Non di ‘vizio di mente’ si tratta, dunque, potendosi ben riconoscere una chiara linea di continuità che collega le istanze della personalità del p., il suo percorso di vita, le difficoltà relazionali intime, a quanto occorso.

Certo che gli aspetti personologici ed emotivi emersi non sono stati indifferenti alla genesi ed alla dinamica dei fatti delittuosi, perché ne costituiscono la premessa e ne hanno anche ‘modulato’ le azioni, ma è di tutta evidenza come non vi siano state alterazioni psicopatologiche tali al momento ed in relazione ai fatti da compromettere in tutto in gran parte lo psichismo di IMPAGNATIELLO...” (così la perizia psichiatrica).

1.7 ⇒ Il dolo: non premeditato; diretto, intenzionale e di proposito.

La doverosa esclusione della circostanza aggravante della premeditazione, che, a parere di questa Corte decidente, per le ragioni che si sono fin qui illustrate, è manifestamente insussistente *in fatto* e infondata *in diritto*, non esime ovviamente dal motivare la forma di dolo caratterizzante l’omicidio di Giulia TRAMONTANO, che non è stato *d’impeto*, bensì *dolo intenzionale* e *di proposito*.

Provato in detta declinazione da plurime e diversificate fonti di prova: dalle (implicite) ammissioni dell’imputato, da voci testimoniali di sicura attendibilità e dal comportamento concludente tenuto dall’agente a partire da quelle ore 16,20 del 27 di maggio, allorquando la vittima gli intimava di non muoversi dall’Armani Hotel perché lo stava raggiungendo. *Ut supra*:

GIULIA – ad ORE 16,20:50 – ORE 16,21:47 → *"sono in metro"; "ti avviso!"; "non ti muovere da là"; "non ti muovere che non faccio doppia strada! Non ti muovere!"*.
E dunque.

La mattinata del 27 di maggio era iniziata come tante altre: *"...era un sabato, Giulia era a casa quel mattino, abbiamo fatto colazione assieme, eravamo assieme, mi stava annunciando che sarebbe andata a vedere i passeggini piuttosto che attrezzature per il bambino che doveva arrivare. Era il programma di quella giornata, poi la sera ci saremmo rivisti a casa..."* (**esame dell'imputato**, pag. 36).

Dev'essere per forza vero perché solo così si spiega il tono distensivo di quei messaggi più sopra riportati: l'autoironia di lei sul gatto "patatone" che stava prendendo peso; il nomignolo affettuoso rivolto a lui ("Tato") per essere richiamata appena possibile.

In tarda mattinata, attorno ad ore 11,00, l'imputato si recava sul posto di lavoro e nulla accadeva – tutto scorrendo sui binari della normalità – sino al pomeriggio, al giungere della telefonata della compagna, inaspettata quanto a contenuto: *"...Giulia mi chiamò a lavoro avvisandomi che era stata contattata da **che quindi si erano svelate tutte le verità, tutte le bugie che io nel corso dei mesi avevo raccontato ad entrambe...**"*.

Consapevole che altre menzogne non sarebbero state accettate, egli non intendeva rifiutare il confronto in sé, persino pronto ad ammettere imbarazzanti bassezze, purché in separata sede, magari a tre, ma riservatamente, non lì, non all'*Armani Café*, non in quel luogo dove viveva e lavorava *"un Alessandro IMPAGNATIELLO"* costruito *ad hoc*, in parte su finzione:

*"...io chiesi a loro di **non incontrarci al lavoro, di non incontrarci a lavoro, ma avevo proposto di incontrarci il giorno dopo, la domenica, dove Giulia era a casa, dove era a casa e dove io, intorno alle quattro del pomeriggio avessi finito il mio turno di lavoro, di incontrarci fuori dal lavoro. Perché, sottolineo, insistevo sull'incontrarci fuori dal lavoro? Perché quello era un ambiente dove avevo una certa responsabilità con dipendenti dello staff di cui facevo parte, cui davo direttive, di cui ero responsabile a livello lavorativo, ci tenevo particolarmente all'immagine che io avevo in quel posto di lavoro, alla stima che i miei colleghi avevano di me su quel posto di lavoro e quindi l'essere umiliato nel posto di lavoro dove – purtroppo o per fortuna – ci passavo la maggior parte del tempo...[...]***

Sì, esattamente, era proprio l'umiliazione che ne sarebbe scaturita della mia vita privata sulla mia vita lavorativa, avrebbe fatto crollare anche la mia immagine lavorativa, nella mia testa passavano come un crollo anche della mia carriera, un crollo anche di una promozione che da lì sarebbe arrivata nei prossimi mesi, che probabilmente non ci sarebbe entrata nulla la mia vita personale con quella lavorativa. Però in quel momento vedermi umiliato, distrutto davanti a colleghi, davanti a persone che facevano riferimento a me, era per me una cosa cui non riuscivo a far fronte... (esame, pag. 37).

Non gli si può non credere. Perché ciò che sta dicendo ha il sapore della verità, persino quando racconta la costernazione provata quando – dopo aver tentato di tutto per procrastinare l'incontro, dirottandolo lontano dal posto di lavoro – comprendeva che non c'era verso di far cambiare idea alle due giovani: era proprio lì che dovevano incontrarsi. E, forse, non a caso, facendo parte della 'punizione' che sapeva d'essersi ampiamente meritato.

Alessandro IMPAGNATIELLO, come si sa, non assecondava la richiesta – o meglio: l'intimazione di non muoversi ed attendere – e – ricorrendo ad un abusato pretesto, peraltro già in precedenza accampato (la mamma morente, in fase terminale) – abbandonava a precipizio il posto di lavoro, imbattendosi in un collega che rimaneva sbalordito, addirittura impressionato dal di lui stato d'animo.

A riprova, se ancora non bastasse, della sincerità posta nel suo descriversi, da imputato, quale responsabile di un orrendo delitto.

⇒ ud. **21/03/2024** (pagina 41 delle trascrizioni):

(TESTE) – ...salgo...e incontro [: ndr], il mio collega, che entrando poco dopo aveva incontrato negli spogliatoi IMPAGNATIELLO (...) il mio collega era visivamente provato da come aveva visto l'imputato negli spogliatoi.

PUBBLICO MINISTERO – perché?

(TESTE) – mi diceva: «uno sguardo perso nel vuoto e un silenzio agghiacciante». Ci tengo a precisare che il silenzio negli spogliatoi non esiste, in qualsiasi spogliatoio...soprattutto tra persone che si conoscono da cinque anni e che lavorano insieme tutti i giorni, quindi un «ciao, come stai?» o un «buon lavoro», lo si dice. In questo silenzio, che è durato qualche minuto ma che al mio collega è sembrato eterno, rompe questo silenzio l'imputato perché si ricorda che il giorno dopo, l'indomani sarebbe partito per andare a Sorrento a sposarsi. Di conseguenza [l'imputato: ndr] interrompe e dice: «ah, , poi non ci vediamo più. Ciao» e lo abbraccia. Pasquale sale su ed era molto scosso di questo, di questo avvenimento. [...]

A pag. 44: ... avendolo incontrato negli spogliatoi, mi aveva trasmesso uno shock, mi aveva trasmesso veramente di aver visto una persona fuori di sé [...] nel senso che, io non avendolo visto, non potevo immaginare lo stato d'animo, ma era sconvolto a sua volta...

Alessandro IMPAGNATIELLO, letteralmente fuggendo dal posto di lavoro, giungeva a casa alle ore 16,56.

Lo attestano le telecamere in luogo.

I pensieri che gli si affollano in mente sono monotematici:

PRESIDENTE – e quindi lei ha proposto di vedersi l'indomani.

IMPUTATO – Il giorno dopo, esatto.

PRESIDENTE – tutti e tre fuori dal lavoro.

IMPUTATO – esattamente.

DIFENSORE (dell'imputato) – ...e invece le due donne che cosa decidono di fare?

IMPUTATO – e invece loro insistono per vedermi sul luogo di lavoro a cui lo però mi sottraggo, quindi intorno alle quattro-quattro e mezza del pomeriggio rientro a casa di nuovo, insistendo nel dire: «guarda che lo sto tornando a casa, vediamoci la domenica non sotto il posto di lavoro», però s'incontrano sotto il posto di lavoro, le due donne s'incontrarono sotto il posto di lavoro alla luce, agli occhi di colleghi, clienti anche di un certo, di un certo "calibro" mi viene da dire, comunque una clientela abbastanza rinomata in quel posto di lavoro, tra cui anche il direttore dell'Hotel c'era, persona di livello professionale (più in) alto del mio posto di lavoro...

È del tutto credibile – con addirittura un ‘embrione’ di riscontro testimoniale – che, terminato il lungo colloquio fra e Giulia TRAMONTANO, egli abbia visto materializzarsi l’«incubo» di cui ha più volte riferito.

Abbiamo voce testimoniale anche su questo punto:

(TESTE) – *la telefonata, la telefonata che Giulia fa all'imputato poco prima di prendere la metro. Ovviamente io non ero presente e quindi riporto quello che mi ha raccontato [...] Giulia chiedeva...dove fosse, in vivavoce, così che potesse ascoltare anche E lui dice: «sono in giro a sbrigare faccende, tu dove sei?» e lei risponde: «io sono davanti al tuo lavoro che credo che da oggi non lo sarà mai più». Questa frase mi aveva colpito già ai tempi, non me la posso scordare. E lui che ci teneva a chiederle: «avvisami quando stai per arrivare, avvisami». Quando ci racconta queste cose – a me e al mio collega Pasquale – iniziamo un po' a preoccuparci... (pagina 43 delle trascrizioni).*

E ve n'era ben donde.

V'era da preoccuparsi seriamente poiché è proprio in quest'arco temporale – dal rientro a casa dell'imputato (ore 17,00 circa) al ritorno della vittima (ore 19,00 circa) – che il proposito omicidiario matura. Non prima.

Insorge implacabile quando Alessandro IMPAGNATIELLO comprende e realizza di non essere riuscito a dissuadere la sua compagna dall'incontrarsi proprio all'Armani Bar, in quel suo prezioso posto di lavoro che – come la stessa Giulia gli aveva lasciato intendere – forse era già andato perduto: «io sono davanti al tuo lavoro che credo che da oggi non lo sarà mai più».

Giulia TRAMONTANO non poteva sapere e, del resto, nessuno poteva metterla in guardia perché nessun d'altro poteva averlo compreso, che in quel momento la sua “condanna a morte” era stata decretata.

Per ciò è irrilevante conoscere quali azioni siano state dal medesimo compiute in quelle due ore di attesa, se abbia rimosso il tappeto, fatto spazio tra i mobili oppure coperto il divano con un telo impermeabile.

Di rilevante e significativo, ai fini della presente decisione – se sia configurabile, oppure no, la premeditazione – è solamente ciò che albergava nel suo animo in quell'intervallo di tempo – ciò che si stava via via sedimentando quale scopo criminoso da perseguire – e che, per autoevidenza, era l'opposto di ciò che avrebbe voluto ottenere con le somministrazioni tossiche: in queste ultime il soggetto passivo del reato era il feto, di cui l'agente auspicava la soppressione anche a costo di ledere la salute e l'integrità fisica della madre nonché sua compagna di vita.

Adesso, in quel tempo di attesa, il soggetto passivo del reato che si va prefigurando – senza ricorrere al veleno ma con risultati micidiali immediati – è solo e soltanto lei, l'unica vera “colpevole” ai suoi occhi, mentre il nascituro è semplicemente una vittima secondaria e ‘collaterale’, di cui poco importa la sorte.

Né varrebbe richiamare – per insistere a configurare la premeditazione – il principio della compatibilità fra detta aggravante ed il *dolo alternativo*, principio in effetti affermato più volte nell'attività di nomofilachia della Corte di Cassazione.

Qui non vale evocarlo perché è principio di diritto estraneo ed inconferente.

Il fine delittuoso perseguito e che sarebbe stato, a breve, raggiunto da Alessandro IMPAGNATIELLO non era, semplicemente, fare del male a Giulia TRAMONTANO, lederne l'integrità fisica. Era ucciderla. Neppure l'imputato lo ha negato.

Non c'è mai stato alcun *dolo alternativo*.

DIFENSORE (dell'imputato) – ...*lei arriva a casa e cosa fa?*

IMPUTATO – *che cosa faccio io è una serie sconnessa di azioni, nel senso che giravo per casa, sono sceso giù...c'è un piccolo parchetto all'ingresso di casa, sono sceso giù a camminare, ho fumato un cannabinoide per cercare un attimino quel trauma che stava subendo la mia testa...(...)...in quel momento in casa io non stavo facendo... **facevo tutto e non facevo niente, giravo, mi fermavo** (...) Sì, giravo per casa, giravo fuori, ripeto, in questo parchetto, in questa stradina di fronte all'ingresso, rientravo in casa, fumavo, riuscivo di nuovo...mi sono fatto una doccia, cercavo di mangiare ma chiaramente non ho mangiato nulla, non c'era appetito...*

DIFENSORE (dell'imputato) – ...*scusi, in questo stato di alterazione e agitazione, ha spostato degli arredi?*

IMPUTATO – “...*ha spostato...?*”

DIFENSORE (dell'imputato) – ...*ha spostato degli arredi? ha spostato qualcosa?*

IMPUTATO – *no.*

DIFENSORE (dell'imputato) – *ha modificato qualcosa a casa?*

IMPUTATO – *no, non ho spostato nulla.*

Giova ripetersi; che sia vero o meno, poco ne cale. Importa ciò che in quel momento, l'imputato si è mentalmente rappresentato ed ha deciso. E ciò che si è rappresentato ed ha deciso è senz'altro l'omicidio della compagna.

Senza darle scampo e senza neppure affrontarla a viso aperto. Colpendola alle spalle.

Se quelle fino a qui analizzate, sono dichiarazioni difensive non soltanto *verosimili*, bensì *vere* tanto da conservare una efficacia descrittiva insuperabile, se non con la forzata prospettazione dell'«agguato», non altrettanto efficace, nel prosieguo dell'esame – allorché gli viene chiesto di spiegare come ha ucciso la sua compagna (v. da pag. 40 e oltre delle trascrizioni) – egli ha mentito. Nel senso e per le ragioni più sopra illustrate (*sub 1.2*) e che quindi non si ripeteranno, giacché è ad altre fonti di prova, comunque coriacee ed impenetrabili al ragionevole dubbio, che occorre attingere per ricostruire l'evento letifero.

Occorre, anzitutto, attingere alle **videoriprese**, che certificano il momento del sopraggiungere di Giulia TRAMONTANO: l'orario è di una precisione pressoché cronometrica.

Ed ancora, occorre rifarsi alla **deposizione** la vicina di casa che, immediatamente, sente grida di donna e poi il silenzio (*ut supra*, vedasi la sua testimonianza).

E, infine, più importanti di tutti, occorre avere riguardo agli **esiti necroscopici** che sono riusciti a dar conto delle modalità dell'aggressione **collocata dalla stessa Pubblica Accusa procedente tra le ore 19,00 e le ore 19,10**: correttamente, a parere di questa Corte decidente, giacché è di certo un'ottima approssimazione temporale.

Giulia TRAMONTANO entra in casa con l'intenzione di esternare i suoi sentimenti e le sue decisioni, sentimenti e decisioni che ha già fatto palesi e riferito, sulla via del ritorno, sia alle amiche che ai 'suocer' appena lasciati al cancello del condominio, ma non ha il tempo di tradurre l'intenzione in provalazioni e men che meno in azioni.

Non ha il tempo di affrontare una discussione; esprimere tutta la sua rabbia per il trattamento irrispettoso ricevuto; non ha il tempo neppure di spiegare che, forse la reputazione costruita all'Armani Cafè non è stata distrutta, magari solo ridimensionata e ricondotta a verità, non necessariamente un male essere conosciuti per quello che si è davvero; anzi il contrario. Non le viene lasciato il tempo di fare nulla. Subito scatta la rabbiosa ritorsione.

Viene colpita da tergo; d'istinto dev'essersi voltata; in quel momento viene sferrato il primo fendente, che la colpisce al volto all'altezza del sopracciglio; quindi in rapida successione altre dieci coltellate, mortali, dirette nella zona cervicale e dorsale – segno di un suo vano tentativo di girarsi nuovamente, allontanarsi e sottrarsi ai colpi – poi altre ancora, sino ad arrivare a 37, le ultime inferte a vittima già deceduta.

*"...L'esame necroscopico effettuato, nonostante le profonde alterazioni tegumentarie da carbonizzazione ed il mediocre stato di conservazione con presenza di fenomeni trasformativi post-mortali, ha permesso di osservare **elementi compiutamente dimostrativi e comprovanti la causa del decesso** di Giulia TRAMONTANO. L'esame esterno del cadavere ha dimostrato la presenza di **37 (trentasette) lesioni discontinue del tegumento e dei sottostanti tessuti molli** (cfr. riferimenti fotografici da n. 2 a n. 33), **con pressoché esclusivo interessamento cervicale (24 lesioni cervicali e 8 lesioni dorsali)**..."*

Dalla gragnuola di colpi, Giulia TRAMONTANO non è riuscita a difendersi, proprio perché sorpresa, con colpi micidiali, alle spalle:

"...Si esplicita che non si è avuto riscontro obiettivo alcuno di alterazioni che potessero ricondursi ad una lesività indicativa di avvenuta colluttazione (lesioni da difesa); in particolare, non sono state rilevate lesioni con carattere di vitalità a carico delle mani e degli avambracci, sedi tipiche delle lesioni derivanti dai tentativi di proteggersi dallo strumento feritore frapponendo gli arti superiori e afferrando la lama..." (passi virgolettati tutti tratti dalla Relazione autoptica).

L'elemento psichico che ha sorretto l'azione criminosa in pregiudizio di Giulia TRAMONTANO, come già accennato in esordio del presente paragrafo, non può essere stato soltanto un *dolo d'impeto*, proprio per la ragione appena chiarita.

Non vi fu tempo di alterco e battibecco e quindi non può esservi stato quell'atteggiarsi soggettivo che connota la consumazione di un reato commesso in modo improvviso, senza un intervallo tra la decisione e l'azione.

La corretta declinazione, nella fattispecie, è, dunque, quella del *dolo di proposito*, elaborato in Dottrina come un *quid minus* della premeditazione ma un *quid pluris* rispetto al *dolo d'impeto*, giacché – a differenza di quest'ultimo dove il pensiero è subito azione – il *dolo di proposito* è riferibile a un agito criminoso comunque *pensato, predisposto* per un certo lasso di tempo intercorrente tra la decisione e l'esecuzione.

La distinzione cronologica tra il *dolo d'impeto* e il *dolo di proposito* diviene così il segno esteriore di un diverso processo motivazionale nel quale alla (presumibile) assenza o presenza di contropinte all'azione delittuosa corrisponde, rispettivamente, una minore o maggiore "*persistenza*" ed intensità della volontà a delinquere: in quelle due ore di 'tormento emotivo' – per come descritto dallo stesso imputato (*...facevo tutto e non facevo niente, giravo, mi fermavo, rientravo, fumavo...*) l'idea di ricorrere alla violenza omicida si è radicata, persistendo

ostinatamente. Fino al compimento di un delitto che, per efferatezza, ha i tratti della *crudeltà*. Anche nell'accezione tecnico-giuridica – del resto, l'unica qui a venire in rilievo – prevista (e punita come circostanza aggravante) dall'art. 61 n. 4 cod. pen.

Per le motivazioni che subito si esporranno.

**

②

L'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 4 cod. pen. (la *crudeltà*).

Ascritta dall'imputazione – ritenuta dal primo Giudice – contrastata dalla Difesa con il secondo dei motivi di impugnazione.

§- La sentenza impugnata. Dopo richiami giurisprudenziali (a Cass. pen. I, 27/02/1998 n. 2586; Cass. Pen. I, 24 febbraio 2015, n. 8613; Cass. pen. V, 17/01/2005 n. 5678), contenenti la nozione tecnico-giuridica della circostanza aggravante in parola, fatti propri, il primo Giudice l'ha ritenuta sussistente nei termini che seguono:

"...Nel caso di specie, l'esame delle modalità complessive dell'azione consente di affermare che quello che emerge e connota di particolare disvalore la condotta, e la qualifica come manifestazione di efferatezza, non sono soltanto il 37 fendenti inferti sul corpo della vittima, ma il fatto che di essi ben 11 di essi siano stati inferti allorché la vittima era ancora viva, nonché il fatto che la stessa fosse in stato avanzato di gravidanza e portasse in grembo il figlio dello stesso reo.

Non solo: nel momento in cui è stata attinta dai primi fendenti, mentre si trovava ancora in vita e comprendeva che il compagno la stava uccidendo, GIULIA ha senz'altro realizzato, sebbene per una manciata di secondi, che insieme con lei moriva anche il nascituro che portava in grembo. Consapevolezza, questa, che ha senz'altro provocato nella donna una sofferenza ulteriore rispetto a quella provocata dalla aggressione da parte del compagno..." (gravata sentenza, pag. 106, enfasi grafica aggiunta).

§- L'appello. A siffatta motivazione, l'appellante Difesa controbatte osservando che le *"...Le modalità esecutive, poste in essere nel caso di specie, alimentano la considerazione di un'azione lesiva commessa con estrema rapidità, frutto di slatentizzazione di rabbia e aggressività, con colpi portati in rapida sequenza e ravvicinati.*

La Corte d'Assise afferma che la vittima per pochi secondi ha avuto consapevolezza che insieme a lei stava perdendo la vita il nascituro che portava in grembo, per questo motivo la condotta dell'IMPAGNATIELLO deve essere definita efferata.

Questo aspetto è stato del tutto confutato in sede di autopsia dal Dott. il quale, ha affermato che sul cadavere della vittima non sono state trovate lesioni da difesa.

Questo ci porta a concludere che la TRAMONTANO colpita alla schiena non ha avuto il tempo di accorgersi di ciò che stava accadendo, diversamente avrebbe tentato di voltarsi e sul suo corpo vi sarebbero stati segni di difesa, e quindi di rendersi consapevole che con lei sarebbe morto anche il bambino..." (appello, pag. 20-21, enfasi grafica aggiunta).

§

48

5- La decisione del secondo motivo d'appello.

A giudizio di questa Corte decidente, che pure non riesce a vedere una *sofferenza ulteriore* in una (presunta) consapevolezza di maternità, indimostrata e idealizzata, il **secondo motivo** di gravame **non è fondato** e, quindi, non può trovare accoglimento.

A pagina 106 della gravata sentenza sono riportate le massime degli arresti di legittimità che hanno guidato la decisione di prime cure.

Testualmente, si legge:

«...La Suprema Corte, **qui richiamata (Cass. pen. Sez. I, n. 2586 del 27-2-1998) e condivisa**, ha definito la "crudeltà" come **"una particolare qualità dell'animo del delinquente, il suo carattere e non un suo stato d'animo o il dolo, per cui sono indifferenti la freddezza d'animo e l'intensità del dolo; consiste nell'assenza di quei sentimenti di pietà che contraddistinguono l'uomo civile, di cui, sul piano oggettivo, sono segni esteriori il mezzo usato e le modalità dell'azione, che, in ogni caso, devono consistere in un 'quid pluris' rispetto alla ordinaria produzione dell'evento, da valutarsi anche in relazione ai mezzi disponibili"**.

Ha altresì spiegato (Cass. Pen. Sez. I, 24 febbraio 2015, n. 8613) che **"il fondamento della aggravante di aver agito con crudeltà è ravvisabile in una maggior meritevolezza di pena, lì dove le circostanze concrete dell'azione consentano di identificare un effettivo superamento della 'normalità causale' determinante l'evento, con volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto a quelle ricomprese nella ordinaria incriminazione del fatto tipico", e questo perché "il sistema penale non consente di considerare punibile più di una volta (anche sotto il profilo circostanziale) la medesima condotta causativa dell'evento preso di mira e tipizzato dalla norma incriminatrice (divieto del bis in idem sostanziale come corollario del più generale principio di tassatività e determinatezza delle incriminazioni)"...**» (enfasi grafica aggiunta).

Orbene, ferma restando la nozione giuridica di *crudeltà* quale aggravante di un omicidio, nozione ch'è ormai patrimonio giuridico così consolidato da non poter più essere disattesa dal giudice del merito – essendo, cioè, notorio, per l'interprete, l'insegnamento costante del giudice di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p. ricorre allorché vengano inflitte alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento, nel senso di un *"quid pluris"* rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato – orbene, ferma detta premessa teorica, per la presente decisione d'appello le *linee-guida* sono state cercate e trovate in **Cassazione SS.UU, 23 giugno-29 settembre 2016 n. 40516.**

D'interesse, per farne buon governo, è stata, anzitutto, per questa Corte decidente, il tenore stesso della questione controversa rimessa alle Sezioni Unite, che ha offerto spunto per ben più ampie riflessioni e puntualizzazioni.

Non già le nozioni di *sevizie* o *crudeltà*, per l'appunto affermate e ribadite da annosa giurisprudenza su cui non v'è, da molto tempo, alcuna contrapposizione interpretativa. Bensì altro.

In particolare, con ordinanza n. 18955 del 2016, era stata deferita alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

– se, avuto riguardo agli **elementi costitutivi della aggravante della crudeltà**, la modulazione dell'**elemento psicologico del delitto, nella forma del dolo di impeto, abbia influenza sulla configurabilità della circostanza in questione** –

Le Sezioni Unite, nell'affermare i principi di diritto in risposta al quesito per il quale erano state adite, spiegavano che:

- mentre «...le **sevizie** costituiscono azioni studiate, specificamente indirizzate finalisticamente ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche aggiuntive [e] gratuite...», «...la condotta **crudele** è quella che, pur non mostrando una studiata predisposizione, [...] eccede rispetto alla "normalità causale"...»;
- che le due forme di manifestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. sono unite da un evidente denominatore comune: la **efferatezza**;
- che proprio tale caratteristica deve indurre a «...condividere l'indirizzo giurisprudenziale che, alla luce dell'art. 70 c.p., considera soggettiva la circostanza...»;
- che – pur essendo incontestabile come l'aggravante chiami in causa le concrete e particolari **modalità dell'azione** – le peculiarità dell'aggressione "crudele" rilevino essenzialmente «...per il **contrassegno di spietatezza** che conferiscono, nel complesso, **alla volontà illecita...**»;
- che, dunque, «...è la **pervasività dell'intento** che, al fondo, contrassegna la figura di cui si parla...»;
- che, per tali motivi, andava recisamente respinta l'errata lettura della circostanza data dal collegio rimettente: «...le considerazioni svolte rendono chiaro che la riprovevolezza aggiuntiva riguarda l'azione e non l'autore; si infligge una pena più severa perché la condotta è efferata e non perché l'agente è una persona crudele; il contrario avviso espresso dall'ordinanza di remissione non può essere condiviso...».

Da qui, i principi di diritto dettati:

– «il **dolo d'impeto**, designando un dato meramente cronologico, **non è incompatibile con la circostanza aggravante della crudeltà** di cui all'art. 61 c.1 n. 4 c.p.».

– «la circostanza aggravante dell'aver agito con **crudeltà**, di cui all'art. 61 c.1 n. 4 c.p., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di accertamento alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo».

Tali principi sono stati presi da guida per dare soluzione al caso concreto, unitamente alle seguenti ulteriori considerazioni.

- Se, secondo il comune modo di intendere, la volontaria e violenta soppressione di una vita umana è, pressoché sempre, il portato di un'azione empia e crudele, nell'accezione giuridica così non è. La **crudeltà** è solo una circostanza aggravante, elemento **accidentale** e non **costitutivo** del reato, che non sempre (e neppure sovente) ricorre nelle imputazioni che addebitano l'omicidio.
- È dato di condivisa esperienza giudiziaria che la **reiterazione dei colpi** impiegati ad uccidere esaurisca molta parte della casistica giurisprudenziale in tema di delitto aggravato dalla **crudeltà**. E ben se ne può comprendere la ragione. Uno sparo alla tempia, alla nuca, in bocca; una coltellata al capo, una stiletta al

cuore sono crudeli esecuzioni secondo la comune sensibilità, non lo sono per il codice penale.

- Non vi è, né vi potrà mai essere – per irragionevolezza della relativa pretesa – da parte della giurisprudenza di legittimità (e men che meno da parte del giudice del merito) la fissazione di un *range* numerico dei colpi inferti, sotto il quale non v'è *omicidio crudele* e oltrepassato il quale l'omicidio possa invece dirsi aggravato dalla *crudeltà* (pressoché letteralmente cfr. in **Cass. Pen. I, 24 febbraio 2015, n. 8613**).
- Cosicché, senza una puntuale disamina delle *modalità complessive* dell'azione omicidiaria e del *correlato elemento psicologico* che l'ha sorretta, la lugubre conta delle coltellate, quando l'arma del delitto è uno strumento da punta e da taglio, rischia d'essere uno sterile, improduttivo, esercizio mentale di nessuna utilità sotto il profilo ricostruttivo del *fatto circostante*;
- Invero, la mera *reiterazione di colpi inferti* alla vittima può essere, ma anche non essere, condotta sufficiente ai fini della configurabilità della aggravante della *crudeltà*. Non lo è qualora non ecceda, di per sé, i limiti della *normalità causale*, risultando collegata soltanto alla natura del mezzo usato per commettere il reato (per esempio un coltello di piccole dimensioni che per produrre effetti mortali necessita di più affondi); se invece eccede detti limiti, allora la reiterazione è gratuita ed efferata.

Scendendo, quindi, nel concreto, per verificare se la condotta posta in essere dall'odierno imputato in danno della vittima fosse animata o meno da un atteggiamento interiore volto all'inflizione di lesività non necessarie per causarne la morte, non si è potuto pretermettere che:

1. Il dolo che ha sorretto l'azione criminosa, come ripetutamente precisato, fu *dolo di proposito* sicché caratterizzato da un delta temporale apprezzabile nel quale Alessandro IMPAGNATIELLO ha potuto scegliere, tra le tante *armi improprie e corpi contundenti* che in tutti gli ambienti domestici è agevole reperire, lo strumento da impiegare per uccidere (nella fattispecie sono stati esclusi coltelli seghettati mentre sono risultati compatibili i due coltelli, monotaglienti, trovati nel ceppo della cucina), e sappiamo che *"...la circostanza aggravante in esame può esplicitarsi (anche) nella scelta di un mezzo che, tra quelli disponibili ed in astratto utilizzabili dal soggetto agente, riveli lo scopo di infierire sulla persona offesa allo scopo infliggerle particolari sofferenze o tormenti..."* (**Cass., Sez. I, n. 2489/2015**).
2. Egli ha avuto tempo di predisporre i mezzi sicché *decidere come, quando e dove* colpire la vittima ed ha compiuto una scelta: subitaneamente, di sorpresa per impedire ogni difesa e da tergo.
3. Così decidendo, egli non si è limitato ad uccidere attraverso il metodo che riteneva più immediato ed efficace per portare a termine il suo scopo, giacché colpendo – come aveva scelto di fare – in una zona anatomica vitale, quella nucale, un solo colpo che avesse reciso il midollo spinale a livello del primo spazio intervertebrale cervicale avrebbe portato, senza neppure interessare la teca cranica, ad una morte immediata;
4. invece, egli ha voluto dare sfogo ad altro: c'era una furia rabbiosa da scaricare; c'era una "punizione" da infliggere e una frustrazione da canalizzare in energia

violenta e omicida ed ecco allora che le lesioni cervicali riscontrate in sede autoptica sono state ben 24, di cui 11 *intra vitae*;

5. il numero e la reiterazione dei colpi, dunque, non sono, in questo caso, una superflua, macabra e stilistica enumerazione. Valgono a motivare la sussistenza della circostanza aggravante perché rispondenti a lesioni inutilmente afflittive, eccedenti la finalità omicidiaria, sicché *crudeli*.

Sono proprio quel *"...quid pluris rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato, [che hanno reso] la condotta stessa particolarmente riprovevole per gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, rivelatrice di un'indole malvagia e priva del più elementare senso d'umana pietà..."* (testualmente la precitata: **Cass. SS.UU, 40516 del 23.06.2016**).

Il motivo di impugnazione va respinto.

••

③

Il terzo motivo di gravame. Le (negate) circostanze attenuanti generiche. In generale il trattamento sanzionatorio.

5- La sentenza impugnata. Ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per le ragioni che possono leggersi a pagina 109:

"...si reputa di non poter riconoscere all'imputato circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., sebbene una giurisprudenza ormai consolidata (cfr. da ultimo: Cass. pen. Sez. 2 - Sentenza n. 5247 del 15/10/2020 ud. dep. 10/02/2021, Rv. 280639-01) abbia evidenziato la funzione correttiva e mitigatoria svolta da tale istituto: «Le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'an. 27 comma 3 Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale. In motivazione, la Corte ha sottolineato che il giudice di merito ha l'onere di ben evidenziare gli elementi del caso concreto che giustificano il riconoscimento delle attenuanti e di spiegare la scelta in ordine all'eventuale giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti».

E' ben vero che l'imputato è integralmente incensurato e solo tre giorni dopo la denuncia di scomparsa della compagna, schiacciato dalle plurime prove acquisite a suo carico dagli inquirenti, ha ammesso l'addebito, confessando l'uxoricidio appena commesso e dando precise indicazioni agli inquirenti per ritrovamento del corpo della compagna.

Peraltro, anche durante il suo esame dibattimentale reso avanti alla Corte, l'imputato ha mostrata scarsa resipiscenza per il fatto commesso, tentando altresì - in modo grossolano e contraddittorio - di attenuare la propria responsabilità, negando di avere teso un agguato alla compagna e di averla aggredita appena entrata in casa; ridimensionando le pregresse condotte di avvelenamento e riconducendole dal punto di vista temporale all'ultimo mese di gravidanza, mentre i medici legali hanno precisato come dall'esame del capello della persona offesa risultasse evidente come l'avvelenamento fosse ben più risalente nel tempo;

offrendo spiegazioni incongrue in ordine alla relazione sentimentale parallela con la CERIA.

Valutati quindi i parametri di cui all'art. 133 c.p. – la gravità del danno, con 37 fendenti inferti sul corpo della compagna; la intensità del dolo come sopra ricostruita, desumibile anche dalle pregresse condotte di avvelenamento poste in essere ai danni della compagna – nei confronti di IMPAGNATIELLO deve essere erogata la pena più severa dell'ERGASTOLO, prevista dal Legislatore in caso di sussistenza anche solo di una delle circostanze aggravanti presenti nel caso di specie..." (enfasi grafica aggiunta).

5- L'appello. *"...Il giudice di prime cure ha ritenuto di poter escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche esclusivamente sulla base della necessità di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, mancando di compiere un'adeguata valutazione della personalità del reo..." (appello, pag. 21).*

Personalità che le disposte consulenze – oltretutto la perizia del giudice – si sono fatte carico di descrivere come quella di "... persona impulsiva che cerca la soddisfazione immediata dei propri bisogni con il rischio che egli non valuti le possibili conseguenze delle proprie azioni, ripetendo gli stessi errori.

Appare impaziente, con scarsa tolleranza alla frustrazione, a livello comportamentale tende a intraprendere attività rischiose con scarse capacità di giudizio. Riconosce di avere avuto problemi con le figure d'autorità e difficoltà scolastiche; presenta un atteggiamento poco conforme con le norme sociali e riconosce alcuni comportamenti antisociali avuti nel passato..." (appello, pag. 22).

Difetta in empatia, tanto da apparire nelle relazioni interpersonali egoista, egotista e superficiale.

"...Il periziando mostra comportamenti che possono suggerire tratti paranoidei, con ipersensibilità alle critiche e al rifiuto, sospettosità, circospezione, ostilità, risentimento, rigidità nelle opinioni. Egli potrebbe tendere a incolpare gli altri dei suoi problemi e sentirsi osservato, non compreso, giudicato e punito ingiustamente. Potrebbe sperimentare incomprendimento, isolamento, alienazione sociale. Il soggetto presenta un'ideazione/convinzione persecutoria, associata a pensieri e percezioni insolite..." (ibidem).

Per tali ragioni – conclude l'appellante Difesa – "...la concessione delle circostanze attenuanti generiche consentirebbe di commisurare adeguatamente la pena tenendo conto del contesto personale fin qui descritto che non può non essere soppesato in una vicenda di questo genere.

Infine, non da ultimo, trattasi di soggetto incensurato che a pochi giorni dall'omicidio ha tenuto una condotta collaborativa con gli inquirenti facendo rinvenire il cadavere della TRAMONTANO..." (appello, pag. 23).

5

5- La decisione del terzo e ultimo motivo d'appello.

Anche il **terzo motivo** di gravame – a parere di questa Corte decidente – non può trovare accoglimento.

Anzitutto, una premessa di ordine tecnico.

Questa Corte ha, convintamente, escluso l'aggravante della premeditazione, ma ciò non obbliga necessariamente ad una riduzione della pena. Guidano, ancora, le Sezioni Unite della Cassazione.

In particolare, quando il **18 aprile 2013**, con **sentenza n. 33752** (depositata: 02.08.2013), hanno affermato che il giudice di appello non incorre nella violazione del divieto di *reformatio in peius* nel caso in cui, *avendo escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato*, confermi la pena applicata in primo grado e ribadisca il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché quest'ultimo sia sorretto da adeguata motivazione.

A sostegno della decisione la S.C. poneva un duplice ordine di argomentazioni.

La prima, di ordine letterale, sul presupposto che «...l'obbligo di diminuzione della pena di cui al comma 4 dell'art. 597 c.p.p. è limitato all'accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti ossia solo ... ad ipotesi interessate da un metodo di calcolo comportante mere operazioni di aggiunta o eliminazione di entità autonome di pena rispetto alla pena-base, senza accenno alcuno ad ipotesi implicanti un giudizio di comparazione...», oltre che sul rilievo che «...nessun richiamo o riferimento al divieto di *reformatio in peius* è rinvenibile nella disposizione di cui al comma 5 dell'articolo citato che ... disciplina ipotesi derogatorie alla regola dell'effetto parzialmente devolutivo posta dal comma 1 dello stesso articolo...».

A ciò, si aggiungono le ragioni di ordine sistematico.

Con esse, la Corte sottolinea, da un lato, «...la riconosciuta possibilità per il giudice di appello di estrinsecare liberamente, seppure nell'ambito del devolutum, i suoi poteri di cognizione con ampia libertà di motivazione...» e, dall'altro, «...l'innegabile autonomia e discrezionalità del giudizio di comparazione che non sempre conduce ad attribuire un peso quantitativamente apprezzabile ad ogni elemento considerato...».

Tanto premesso, occorre considerare che:

- il reato di cui al capo **A** – l'unico ancora *sub iudice* – è un omicidio pluriaggravato;
- si è materializzato in una *violenza di genere* e le due aggravanti che lo circostanziano sono, ciascuna, suscettibili di condurre alla pena edittale perpetua;
- una di queste aggravanti – il rapporto di convivenza e/o *more uxorio* – suscita, oramai da tempo, grave allarme tra i consociati e profonda inquietudine nella coscienza collettiva – anche per il numero, in proporzioni davvero “emergenziali”, dei delitti che vedono cadere vittima di inaudite violenze fisiche, psicologiche e maltrattanti l'elemento femminile della coppia – ed è, perciò, circostanza aggravante vista con particolare sfavore dal legislatore che, infatti, ne ha inasprito il trattamento sanzionatorio (passando dalla pena di anni trenta di reclusione all'ergastolo);
- consegue che – per bilanciare dette aggravanti ed eliderle – non è consentito il ricorso a formule o clausole di stile, occorrendo che il *peso specifico* delle, eventualmente riconoscibili, circostanze attenuanti (comuni e/o aspecifiche) sia, sostanzialmente, paritario ed equivalente.

- Ebbene, nella fattispecie, sugli ideali 'piatti della bilancia' di commisurazione della pena possono essere collocati, a favore dell'imputato, due elementi circostanziali.

Il primo, a parere di questo Collegio giudicante, è l'aver (quasi subito) consentito il recupero dei resti della vittima e del feto che ancora portava in sé; l'aver ridotto i tempi in cui, vilipeso e abbandonato come *res nullius*, il cadavere di Giulia TRAMONTANO è rimasto esposto, come povera cosa, ad ulteriori possibili oltraggi, di qualsiasi natura, è senz'altro condotta (*sussequente al fatto*: art. 133, 2° comma, n. 3 cod. pen.) positivamente valutabile.

Il secondo, sempre riconducibile a quest'ultimo criterio direttivo, è il comportamento processuale, almeno in parte e nella parte più significativa.

Alessandro IMPAGNATIELLO non solo ha confessato tutti i reati contestatigli e, del resto, respingerli sarebbe stato come negare l'evidenza probatoria; ma ciò che davvero conta, è che ha spiegato le ragioni per cui si è determinato a perpetrare le gravissime azioni delittuose che ha posto in essere.

Nel rendere spiegazioni logiche, veritiere, riscontrabili e infatti riscontrate, egli non solo ha, implicitamente, neutralizzato le (uniche) reiterate, insistite, menzogne (sui tempi ed il momento topico dell'azione omicida) ma, soprattutto, ha consentito di valutare i fatti di reato nella loro materialità e, più ancora, nel loro movente e nel loro profilo soggettivo. Che non gli sono affatto giovevoli, cosicché si può dire ch'egli abbia reso anche dichiarazioni *contra se*.

Ciò che nel corso dei primi accertamenti poteva apparire inspiegabile, incomprensibile e contraddittorio – per esempio: l'aver impedito la interruzione di gravidanza, in condizioni di sicurezza sanitaria, sotto controllo ginecologico, nel rispetto della legge per poi, contestualmente, cercare di provocare un aborto con mezzi scriteriatamente criminali; oppure ancora avere infierito sulla donna che stava per dargli un figlio e che lo voleva lasciare senza alcuna spinta emotigena contraria, del non voler essere lasciato o del voler vivere la paternità – ebbene tutto ciò, dopo l'espletato del dibattimento, non è più né contraddittorio né inspiegabile.

Si tratta, tuttavia, di elementi positivi che – in termini di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche – potrebbero, al più, consentirne un riconoscimento *minusvalente* (ininfluente sulla dosimetria sanzionatoria) giacché sull'ideale 'piatto della bilancia' ove vanno posti gli elementi a carico, questi ultimi hanno un valore ponderale preponderante, anzi si potrebbe dire schiacciante.

- Depongono, invero, a carico:
 - a. **mezzi, modalità, luogo di commissione** e le altre **circostanze dell'azione omicida** (art. 133, 1° comma, n. 1 cod. pen.): una vita umana spezzata fra le pareti domestiche, cioè in un luogo vissuto da chiunque come protetto e garantito, inaspettatamente, con modalità efferate a danno di una vittima, di cui era stato tradito anche l'affidamento;
 - b. la **intensità del dolo** (art. 133, 1° comma, n. 3 cod. pen.): esclusa la premeditazione, è stata tra le più profonde possibili: diretto e intenzionalmente vocato ad uccidere;

- c. la **gravità del danno cagionato alla persona offesa** (art. 133, 1° comma, n. 2 cod. pen.): talmente autoevidente da non richiedere neppure un rigo di motivazione;
- d. la **condotta e la vita antecedenti al reato** (art. 133, 2° comma, n. 2 cod. pen.).

A differenza dei criteri sopra richiamati (a, b, c), che il codice chiede di valutare “...nell’esercizio del potere discrezionale del giudice nella applicazione della pena...”, ai fini di “...tener conto della **gravità del reato**...”, quello ora in esame è imposto al giudice, dalla medesima norma, per valutare la “...**capacità a delinquere del colpevole**...”.

Si tratta di un parametro che – quanto a significatività – assorbe, nella presente fattispecie, tutti gli altri e polverizza, per gravità, i suindicati elementi positivi, ivi compresa quell’incensuratezza che il primo Giudice ha enumerato fra questi e che, invece, per questa Corte decidente diviene irrilevante.

Ci si riferisce, com’è di intuitiva evidenza, alla condotta antecedente all’omicidio consistita nella somministrazione del topicida per provocare un traumatico e pericolosissimo aborto.

Non vale ripetersi e ribadire quanto sia incongruo, sul piano logico e fattuale, vedere in detta azione la premeditazione di un omicidio consumatosi mesi dopo e per una causa scatenante dei cui contorni v’è riscontro coriaceo, epperò neppure può essere liquidata come azione penalmente irrilevante.

Non è stata espressamente contestata tra i capi d’imputazione (neppure *sub B*, dove la condotta materiale è stata fatta coincidere con la condotta materiale del capo *A*) e di ciò non può che prendersene atto ma – ai fini della pena, nello svolgere il dovere imposto dall’art. 132 cod. pen. – va necessariamente considerato che:

- non sarebbe (stato) giuridicamente corretto esprimersi nel senso di tentato omicidio ai danni della vittima/Giulia TRAMONTANO, sia perché il tentativo è l’atto idoneo diretto in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona – e nella specie manca del tutto il finalismo dell’azione ed anche la sua idoneità – sia perché il *dolo eventuale*, presente nella fattispecie e unico a caratterizzarla, è incompatibile, per giurisprudenza monocolore, anche con il tentativo ⁷⁾ oltre che con la *premeditazione*;
- sarebbe stato invece giuridicamente corretto – a sommo giudizio di questa Corte – ascrivere all’imputato, in relazione alla somministrazione di sostanze tossiche, per un verso, il reato di *interruzione di gravidanza senza il consenso della donna*, nella forma, ammessa, del tentativo (con

⁷⁾ (esemplificativamente: Cass. I, n. 23543 del 30.03.2023-30.05.2023: “...È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato commissivo doloso, relativamente alla colpevolezza, [...]... la forma del dolo eventuale, caratterizzata per la consapevolezza della probabilità di verificazione dell’evento, quale conseguenza dell’azione del soggetto agente, con “accettazione di tale rischio”. Tale atteggiamento soggettivo non è dunque compatibile con la necessaria univocità degli atti idonei a commettere il delitto, con conseguente esclusione della responsabilità a titolo di tentativo...”).

dolo diretto), e, per altro verso il reato di *lesioni volontarie* (continue); fattispecie, quest'ultima, che, sotto il profilo soggettivo, si appaga del *dolo generico* ma è configurabile anche a titolo di *dolo eventuale*, e che, sotto il profilo materiale, richiede una condotta produttiva di una *malattia nel corpo o nella mente* (art. 582 cod. pen.).

L'ingestione di sostanze tossiche, quando non letale, provoca comunque gravi malesseri fisici, alterazioni metaboliche e anatomico-funzionali, insomma processi morbosi che ben valgono ad integrare l'evento del reato suindicato. Che l'imputato non ha esitato a consumare in danno di una compagna, in attesa di suo figlio, che già affrontava una gravidanza difficile, da un punto di vista psicologico ed anche fisico, e non per un tempo breve, anzi reiterando la condotta illecita.

Consegue che anche l'incensuratezza perda di rilevanza. Essa è una condizione soggettiva che ha valore quando viene a coincidere con l'occasionale violazione della legge penale; quando, per contro, la violazione è reiterata, di occasionale v'è soltanto il suo accertamento e la *'recidiva de facto'* attesta pericolosità.

- e. I **motivi a delinquere** (art. 133, 2° comma n. 1 cod. pen.). Il primo Giudice ha escluso – irrevocabilmente – ch'essi siano stati *futili* secondo l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 1 cod. pen., così com'era stata contestata nell'imputazione.

Ciò in quanto – si legge nella decisione giurisdizionale – “...*effettivamente nel caso di specie non è possibile ritenere che la determinazione criminosa sia stata causata da un motivo futile [...]. quello che è accaduto nel pomeriggio del 27 maggio, infatti, ha determinato una svolta nella vita dell'imputato, che certo non può essere definita di scarso rilievo [...] allorché è stato informato dei contatti fra la compagna e la CERE, l'imputato ha compreso [...] che era diventato lo zimbello di tutti i colleghi del bar Armani, già informati da almeno una settimana della vicenda – circostanza, questa, che aveva provocato in lui una ferita narcisistica che aveva scosso le sue certezze dalle fondamenta – [...].” (gravata sentenza, pag. 107, così anche nella sottolineatura).*

Orbene, quella “*svolta nella vita*”, quella deflagrante tempesta emotiva, quella *ferita narcisistica* demolitrice di certezze, che per logico portato e a voler essere coerenti si sono tradotte in elementi esiziali per la configurabilità, in fatto, della premeditazione, sono state al contempo scaturigine di motivi a base dell'omicidio *incidenti*, in quanto concorrenti nella sua gravità, in senso sfavorevole all'agente: una *ferita narcisistica* “curata” con vendetta e ritorsione omicida non depone certo a discarico.

È, anch'esso, indizio palese di pericolosità.

- Sono, invece e da ultimo, “neutri” – rispetto al profilo sanzionatorio che si sta analizzando – i tratti personologici ed il **carattere del reo** (art. 133, 2° comma, n. 1, seconda parte, cod. pen.).

È, a ben vedere, proprio su questi che l'appellante Difesa invoca le circostanze attenuanti generiche (*ut supra*: “...*persona impulsiva, impaziente, con scarsa tolleranza alla frustrazione, con ipersensibilità alle critiche e al rifiuto, sospettosità, circospezione, ostilità, risentimento, rigidità nelle opinioni...*”),

oltre all'essere l'imputato un "...soggetto incensurato che a pochi giorni dall'omicidio ha tenuto una condotta collaborativa con gli inquirenti facendo rinvenire il cadavere della TRAMONTANO...".

Dell'incensuratezza e di quest'ultimo comportamento (positivo) s'è già detto: sussistono ma non soverchiano il peso, schiacciante, degli elementi di valutazione negativi; mentre i tratti caratteriali evidenziati non paiono meritevoli, in sé, di interventi riduttivi della pena.

§- La commisurazione della pena – se non bilanciabile con circostanze attenuanti, come qui non si è potuta bilanciare – non consente al giudice margini di discrezionalità.

La pena da infliggere è quella edittale dell'ergastolo.

Le pene accessorie conseguenti (ai sensi degli artt. 29 e 32 cod. pen.) applicate in prime cure sono una conseguenza di legge, anch'esse cogenti e non discrezionali.

Quanto alla pena accessoria dell'isolamento diurno – connessa ai segmenti di pena (superiori ad anni cinque) determinati dal primo Giudice sui reati di cui ai capi di imputazione B e C – questa Corte non ha poteri di interlocuzione ed intervento perché addebiti, di fatto, in giudicato e non devoluti al presente gravame.

Al pari delle statuizioni civilistiche, anch'esse accettate dall'imputato/debitore e non oggetto di doglianza.

§- Sulle spese legali e processuali.

In ragione della modifica parzialmente favorevole all'appellante, egli deve essere esentato dalla condanna alle spese processuali del grado.

Non può essere invece esonerato dalle spese legali dovute alle Parti Civili per farsi rappresentare in questo grado di giudizio.

Tenuto conto del rito che ha impegnato questa Corte (e, *in re ipsa*, le Parti), risolto in un'unica udienza di discussione e deliberazione, senza alcuna questione giuridica di particolare complessità, senza alcun contrasto dialettico sugli interessi civili, che la Difesa dell'imputato ha accettato, si determinano le spese come segue:

-€ 756,00 per la fase di studio (valore medio per i processi di Corte d'Assise in II^a grado) + € 2.336,00 per la fase decisoria (valore medio per i processi di Corte d'Assise in II^a grado) = € 3.092,00.

Oltre oneri di legge.

Nessun aumento è dovuto per il numero di parti assistite, giacché nessun impegno professionale ha comportato la distinta difesa dei membri di un unico nucleo familiare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e ss. c.p.p.

in parziale riforma

della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Milano in data 25/11/2024 nei confronti di **IMPAGNATIELLO Alessandro** appellata dalla Difesa nell'interesse dell'imputato, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 577, 1° comma n. 3 cod. pen. (della premeditazione) giacché insussistente;

